

In questo numero:			
1 - BREVE CHIUSURA DEI NOSTRI UFFICI			
2 - LE SEDIVA NEWS DAL 4 LUGLIO AD OGGI			
04/07/2016	Fiscalità della separazione legale (e del divorzio): un breve <i>vademecum</i> (stefano civitareale)	21/07/2016	Locazioni immobiliari a chi spetta la registrazione – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
05/07/2016	Ulteriori agevolazioni per i conferimenti di farmacie in società (stefano lucidi)	22/07/2016	Sempre responsabile il contribuente se il commercialista non presenta la dichiarazione (roberto santori)
06/07/2016	Il punto sulla rateazione delle imposte (Studio Associato)	22/07/2016	Quattordicesima anche per i pensionati ma solo per alcuni... (giorgio bacigalupo)
06/07/2016	Licenziamento per raggiunti limiti di età – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)	25/07/2016	Gli utili della srl parafarmacia (franco lucidi)
07/07/2016	Il credito d'imposta del 20% degli investimenti effettuati nel Mezzogiorno (stefano lucidi)	25/07/2016	Ottico optometrista in farmacia – <i>QUESITO</i> (fernanda boffi)
08/07/2016	I discutibili 'dati Istat' assunti nelle revisioni ordinarie pugliesi – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	26/07/2016	Cartelle di pagamento: rateazione "a ostacoli" per i creditori della p.a. – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
11/07/2016	Affitti temporanei – <i>QUESITO</i> (tullio anastasi)	26/07/2016	La partecipazione al concorso di un farmacista socio di una società costituita con il comune – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)
12/07/2016	Videosorveglianza non autorizzata e privacy (matteo lucidi)	27/07/2016	Utilizzo di carte di credito, di debito e prepagate alternativo alla scheda carburante – <i>QUESITO</i> (matteo lucidi)
13/07/2016	Il regime "premier" per le farmacie virtuose – <i>QUESITO</i> (franco lucidi)	27/07/2016	Lo scontrino di mezzanotte della farmacia – <i>QUESITO</i> (roberto santori)
14/07/2016	I c/c bancari in caso di decesso del correntista: il percorso giusto – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)	28/07/2016	Il "centro estetico" in farmacia – <i>QUESITO</i> (stefano civitareale)
15/07/2016	L'infinita "questione laziale" (e l'ultimissima determina regionale) – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)	28/07/2016	La farmacia "in più" con l'utilizzo dei resti – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)
18/07/2016	L'impegno lavorativo del collaboratore familiare – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	28/07/2016	Se l'attività fisica non è "compatibile" con lo stato di malattia – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)
18/07/2016	Adeguamento ISTAT per giugno 2016 (Studio Associato)	29/07/2016	Risposta all'interpello: disaccordo sulla scelta delle sedi – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
19/07/2016	Il calcolo delle ferie spettanti nel full-time e nel part-time – <i>QUESITO</i> (giorgio bacigalupo)	29/07/2016	L'"avvicinamento" di una farmacia comunale agli altri esercizi – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)
19/07/2016	Sulla determinazione dell'indennità di avviamento – <i>QUESITO</i> (stefano lucidi)	29/07/2016	Illegittima la collocazione nel capoluogo di una sede neo-istituita quando il territorio di pertinenza sia delimitato in termini ambigui (gustavo bacigalupo)
20/07/2016	Se in Emilia uno dei co-assegnatari è titolare di farmacia in forma individuale – <i>QUESITO</i> (gustavo bacigalupo)		
2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)			
3 - SCADENZE AGOSTO 2016			

1 - BREVE CHIUSURA DEI NOSTRI UFFICI

Quest'anno gli uffici - della Sediva e dello Studio Associato Bacigalupo-Lucidi - resteranno chiusi soltanto nella settimana di Ferragosto e quindi **dal 15 al 20 agosto**.

Naturalmente le farmacie – sia le "mensili" che le "trimestrali" - riceveranno in tempo utile le usuali nostre comunicazioni riguardanti l'Iva dovuta al 22 agosto p.v., sia che a pagare debba essere lo Studio per l'incarico da Voi ricevuto e sia nel caso in cui provvediate Voi direttamente alla liquidazione delle imposte.

Per quel che riguarda gli altri tributi, come avrete rilevato, abbiamo già provveduto a renderVi noti gli importi e le scadenze delle liquidazioni, comprese le rate di eventuali dilazioni.

In ogni caso, anche il Mod. F24 in scadenza al 22/8 (che riceverete anch'esso con anticipo) comprenderà – come tutti i mesi – sia l'Iva che gli altri tributi in scadenza lo stesso giorno, oltre a tener conto di eventuali compensazioni.

Nella settimana di Ferragosto potrete contattarci - in caso

evidentemente di indifferibile necessità – chiamando uno dei seguenti numeri: **335/1359999**, **333/7909532**, **335/1359998**, **336/538103**, **392/2952505**.

(Sediva – Studio Associato)

2 – LE SEDIVA NEWS DAL 4 LUGLIO AD OGGI 04/07/2016 - Fiscalità della separazione legale (e del divorzio): un breve vademecum

E' tempo di dichiarazioni fiscali ed è quindi opportuno – anche per soddisfare le numerose richieste in questo senso - fornire un sintetico quadro di cosa cambia o può cambiare nel pagamento delle imposte personali per coloro che affrontano, magari per la prima volta, da separati e/o divorziati gli obblighi dichiarativi.

Per brevità indicheremo come “ex-coniuge” sia quello separato che quello divorziato, specificando, ove necessario, le opportune differenze.

Assegni di mantenimento

Per l'ex-coniuge obbligato le somme corrisposte a titolo di assegno di mantenimento - per l'importo determinato dalla sentenza - costituiscono un onere deducibile per i soli versamenti periodici. Le somme versate in un'unica soluzione non sono deducibili a meno che non costituiscano arretrati, cioè un'integrazione degli assegni periodici corrisposti in anni precedenti.

E' deducibile anche il c.d. contributo casa, cioè quanto corrisposto per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del ex-coniuge. In assenza di disposizione espressa del giudice, se nell'immobile in locazione convivono sia l'ex-coniuge che i figli, la deduzione ammessa è pari al 50%.

Sono infine deducibili anche le somme versate a titolo di adeguamento Istat, a condizione che questo sia specificatamente indicato nella sentenza di separazione e/o divorzio e/o annullamento del matrimonio.

Per l'ex-coniuge che lo percepisce, poi, l'assegno costituirà per il relativo importo reddito assimilato al lavoro dipendente da indicare in dichiarazione.

➤ Rimborsi da 730 congiunto

Per gli ex-coniugi viene meno, naturalmente, anche la possibilità di presentare un 730 congiunto.

Il rimborso percepito a fronte di un credito Irpef risultante da una precedente dichiarazione congiunta verrà attribuito pro-quota a ciascun ex-coniuge e a tal fine la separazione legale o il divorzio dovrà essere comunicato all'Agenzia delle Entrate.

➤ I familiari a carico

E vediamo cosa cambia per i familiari a carico.

I figli possono essere considerati a carico dei genitori soltanto se producono un reddito complessivo lordo annuo non superiore a 2.840,51 euro, anche se non conviventi. Il che, beninteso, vale anche dopo la separazione o il divorzio dei genitori.

La detrazione spetta normalmente al 50% a ogni genitore, ma - in caso di separazione legale, o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio - bisogna distinguere se vi sia o meno accordo tra gli ex-coniugi.

Nel primo caso (accordo) la detrazione spetta: a) nella misura del 50% a ciascuno dei genitori ovvero b) nella misura del 100% al genitore che abbia il reddito complessivo di ammontare più elevato.

Nel secondo caso (disaccordo), invece, la detrazione compete a) nella misura del 100% al genitore affidatario in modo esclusivo, ovvero b) nell'ipotesi di affidamento congiunto o condiviso, nella misura del 50% a ognuno dei genitori affidatari.

Tuttavia, quando il genitore affidatario o (in caso di affidamento congiunto) uno dei genitori affidatari abbia un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione, questa viene attribuita per intero all'altro genitore, a prescindere dal reddito complessivo di quest'ultimo; in questo caso, il genitore che ha beneficiato dell'intera detrazione dovrà riversare all'altro un importo pari all'intera detrazione o, in caso di affidamento congiunto, al 50% della detrazione stessa, sempre fatto salvo un diverso accordo.

Si tenga presente che anche il coniuge effettivamente e legalmente separato (ma non quello divorziato) può essere considerato come “altro familiare a carico”.

➤ Le spese sostenute per i figli

Per gli oneri sostenuti in favore dei figli (spese mediche, di istruzione, assicurazioni, ecc.) gli sconti fiscali competono, di regola, al genitore di cui essi risultano a carico. Ma vale pur sempre la regola dell'effettivo sostenimento della spesa che consente ai genitori - in sede di dichiarazione dei redditi - di ripartire queste spese in percentuale diversa tra loro secondo, appunto, l'effettiva percentuale di sostenimento.

➤ La casa familiare

Generalmente, la casa familiare viene assegnata a uno solo dei coniugi, indipendentemente dall'effettiva quota di proprietà personale. Se l'immobile cointestato viene assegnato ad un solo coniuge - ma anche nel caso in cui sia interamente intestato ad un coniuge e venga assegnato all'altro coniuge - entrambi possono continuare a dichiararlo come principale usufruendo della relativa deduzione dal reddito purché, per il coniuge che abbia trasferito l'unità abitativa, questa continui ad essere l'abitazione principale dei suoi figli.

A questo fine, però, sempre il coniuge che abbia trasferito l'immobile non deve risiedere in altra unità di sua proprietà dato che in tale evenienza questo diverrebbe automaticamente la sua abitazione principale.

➤ Detrazioni interessi per mutuo acquisto abitazione principale

La detrazione degli interessi passivi sul mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale spetta all'intestatario del contratto di mutuo anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare. Tale è - ricordiamolo ancora - anche il coniuge separato fino a quando non interviene la sentenza di divorzio, mentre in quest'ultimo caso la detrazione compete ancora all'ex-coniuge che ha trasferito la dimora abituale purché, anche qui, l'immobile sia abitato dai suoi familiari come, ad

esempio, i figli.

➤ Imu e Tasi

Infine, le imposte comunali: sappiamo bene che, in caso di separazione e/o di divorzio, il versamento delle imposte municipali sull'ex-casa coniugale spetta (ormai) al coniuge assegnatario.

(stefano civitareale)

05/07/2016 - Ulteriori agevolazioni per i conferimenti di farmacie in società

Il conferimento di aziende (e quindi anche di farmacie) in società è per definizione un'operazione fiscalmente neutra.

Ormai da qualche anno, però, la legge consente (infatti è soltanto una facoltà) di "affrancare" fiscalmente il valore di avviamento dell'azienda conferita, versando (in tre rate annuali) un'imposta sostitutiva pari al 12% del suo ammontare quale risultante dal bilancio di conferimento; in tal modo la società conferitaria potrà portare in ammortamento la somma affrancata a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata esercitata tale opzione.

E così, ad esempio, se nel bilancio di conferimento dell'esercizio emerge un valore di avviamento di un milione, la società "destinataria" della farmacia verserà € 120.000 (€ 40.000 l'anno per tre anni) quale imposta sostitutiva, ma potrà portare in deduzione € 55.555 di imponibile per 18 anni.

Supponendo che i soci della società scontino un'aliquota media del 35%, il vantaggio fiscale è di circa € 19.500 annui per 18 anni, per un totale di € 351.000; senonché tale importo deve essere evidentemente "attualizzato" (il che vuol dire portare virtualmente i 18 anni di ammortamento "ad oggi") e perciò la somma da considerare come vantaggio fiscale ammonta a circa € 240.000, con un beneficio di € 120.000 (€ 240.000 di minori imposte attualizzate meno € 120.000 versati a titolo di imposta sostitutiva).

Fin qui la norma a "regime".

Con la Legge di Stabilità 2016 è stato invece previsto - per le operazioni di conferimento poste in essere dal 1 gennaio 2016 - che l'imposta sostitutiva può essere, ed è sempre una facoltà, versata nella misura del 16% del valore di avviamento da affrancare (ma in un'unica soluzione e non in tre rate) e però, attenzione, l'ammortamento può essere effettuato in cinque anni invece dei 18 ordinariamente previsti.

Riprendendo l'esempio di prima, l'importo da versare in un'unica soluzione è dunque di € 160.000, ma l'ammontare da sottrarre alla materia imponibile IRPEF è di € 200.000 per ciascun anno e per cinque anni, cosicché per lo stesso periodo i soci non verseranno certamente alcuna imposta.

Anzi, essendo l'ammontare da dedurre particolarmente sostenuto, le imposte non saranno versate per tutti gli anni in cui ci sarà capienza rispetto all'imponibile maturato da ciascun socio, tenuto conto che l'ammortamento può essere effettuato "in misura non superiore ad un quinto", e dunque anche oltre i cinque

anni [ad esempio, se il reddito della farmacia è di € 150.000, avrò facoltà di portare in deduzione una quota di ammortamento di pari importo, residuando così € 50.000 per ogni anno (€ 200.000 di ammortamento "ordinario" meno € 150.000 di ammortamento "utilizzato") di cui poter usufruire a decorrere dal sesto anno].

Il vantaggio fiscale in termini di minori imposte da versare, conseguentemente, aumenta a circa € 230.000/250.000.

Naturalmente, la società potrà beneficiare indifferentemente della prima o della seconda soluzione, non essendo obbligatorio optare per la seconda.

Della stessa agevolazione si può godere anche nelle operazioni di fusione o scissione di società (sono le operazioni, unitamente ai conferimenti, c.d. "straordinarie"), delle quali con ogni probabilità si parlerà ben presto, quando cioè sarà stato approvato il ddl. concorrenza.

E' perciò necessario tenere in adeguata considerazione questi benefici concessi dalla legge, soprattutto nel quadro di possibili iniziative di accorpamento di più farmacie (o di più società di farmacie) che potrebbero rivelarsi opportune, anche magari per rendersi per così dire "competitivi" rispetto al capitale, destinato quasi inesorabilmente ad "avanzare"...

(stefano lucidi)

06/07/2016 – Il punto sulla rateazione delle imposte

Come noto, il Governo (all'ultimo minuto) ha "slittato" dal 16 giugno 2016 al 6 luglio 2016 il termine di pagamento delle imposte a saldo 2015 e in acconto 2016 dovute dai contribuenti soggetti agli studi di settore.

Il provvedimento ha dunque interessato i titolari individuali di farmacia, i collaboratori dell'impresa familiare, gli associati in partecipazione, le società titolari di farmacia, i soci delle società stesse.

L'aver emanato il detto provvedimento in prossimità del termine del 16 giugno, può aver generato confusione in ordine alle scadenze delle successive rate, sempreché il contribuente interessato abbia adottato questa modalità di versamento.

Riteniamo perciò opportuno riepilogare i vari termini di scadenza.

1. Contribuenti titolari di partita iva che hanno versato la prima rata il 16 giugno 2016

Rata 1	16/06/2016
Rata 2	18/07/2016
Rata 3	22/08/2016
Rata 4	16/09/2016
Rata 5	16/10/2016
Rata 6	16/11/2016

2. Contribuenti titolari di partita iva che versano la prima rata entro il 6 luglio 2016

Rata 1	06/07/2016
Rata 2	18/07/2016
Rata 3	22/08/2016

Rata 4	16/09/2016
Rata 5	16/10/2016
Rata 6	16/11/2016

3. Contribuenti non titolari di partita iva che hanno versato la prima rata il 16 giugno 2016

Rata 1	16/06/2016
Rata 2	30/06/2016
Rata 3	22/08/2016
Rata 4	31/08/2016
Rata 5	30/09/2016
Rata 6	31/10/2016

4. Contribuenti non titolari di partita iva che versano la prima rata entro il 6 luglio 2016

Rata 1	06/07/2016
Rata 2	22/08/2016
Rata 3	31/08/2016
Rata 4	30/09/2016
Rata 5	31/10/2016
Rata 6	30/11/2016

Chi invece ha optato per il versamento oltre i predetti termini con la maggiorazione dello 0,40%, dovrà invece versare le rate alle seguenti scadenze:

5. Contribuenti titolari di partita iva

Rata 1	22/08/2016
Rata 2	16/09/2016
Rata 3	16/10/2016
Rata 4	16/11/2016

6. Contribuenti non titolari di partita iva

Rata 1	22/08/2016
Rata 2	31/08/2016
Rata 3	30/09/2016
Rata 4	31/10/2016
Rata 5	30/11/2016

Naturalmente restiamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento.

(Studio Associato)

06/07/2016 - Licenziamento per raggiunti limiti di età - QUESITO

Presso la ASL che dirigo lavora una dipendente che ha raggiunto i requisiti sia anagrafici che contributivi per la pensione.

Vorrebbe comunque restare in servizio per un altro breve periodo di tempo; invece per l'Ente sarebbe opportuno accompagnarla "all'uscita" quanto prima, in quanto c'è un esubero di personale.

Proprio recentemente si è espressa al riguardo la Cassazione con la sentenza n. 11595/2016.

E' sempre obbligatorio rendere nota la motivazione del licenziamento di un dipendente pubblico che abbia raggiunto i limiti di anzianità.

Anche se per taluni casi la norma non lo prevede, la motivazione deve comunque essere sempre esplicitata al fine di rendere legittima la scelta del licenziamento.

Queste vicende sono state disciplinate da alcune direttive

europee che infatti si sono occupate nel tempo non soltanto di discriminazioni sessuali o religiose, ma anche di quelle relative all'età del lavoratore.

In definitiva, la ASL potrà procedere al licenziamento del lavoratore "anziano" solo motivandolo, anche se in questo caso ci pare che l'obiettivo sussistenza di un esubero di personale possa corroborare agevolmente la misura che si vorrebbe adottare.

(giorgio bacigalupo)

07/07/2016 - Il credito d'imposta del 20% degli investimenti effettuati nel Mezzogiorno

Dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, come abbiamo reso noto a suo tempo, è possibile presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate la domanda per il riconoscimento del credito d'imposta del 20% dell'ammontare degli investimenti effettuati nel mezzogiorno a decorrere dal 1 gennaio 2016 (anche se, attenzione, per alcune regioni, come l'Abruzzo, il Molise e la Sardegna, non è ammesso al beneficio l'intero territorio regionale).

Si tratta degli acquisti di beni strumentali *nuovi* individuati da un regolamento della comunità europea del 2014, che nel concreto, per quanto riguarda le farmacie, si sostanzia nell' "*ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente*" (art. 2 punti 49, 50 e 51 regolamento C.E. 17/06/2014 n. 651/2014). Ad esempio, sono agevolati l'ammodernamento o la sostituzione della rete informatica, l'acquisto di robot (sempreché non abbia usufruito del contributo Inail), la sostituzione delle attrezzature, e però, si badi bene, sono naturalmente esclusi gli arredi, gli immobili, gli autoveicoli.

Sono interessate anche le nuove attività e pertanto tutte le farmacie che apriranno nel mezzogiorno a seguito del concorso straordinario potranno usufruirne.

Tuttavia, le *condizioni* per poter beneficiare del credito d'imposta sono *particolarmente stringenti* e sono riepilogate nel modulo di comunicazione *in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che il contribuente deve firmare*.

Le istruzioni alla compilazione del modulo precisano altresì che quando la comunicazione è trasmessa mediante un intermediario autorizzato, *quest'ultimo deve comunque acquisire il modulo cartaceo debitamente compilato e sottoscritto dal contribuente interessato, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento*.

In particolare, per poter usufruire del *bonus*, l'impresa (cioè la farmacia) deve autocertificare:

- di non trovarsi "in difficoltà", nel significato precisato nella comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 249/01; nel caso delle farmacie l'azienda non deve aver perso più della metà dei fondi propri, come indicati in contabilità, a causa di perdite cumulate, ovvero non deve essere oggetto di una procedura concorsuale, o non deve trovarsi nelle condizioni previste dalla legislazione vigente per l'apertura nei suoi confronti di tale procedura su richiesta dei suoi creditori

(sostanzialmente non deve essere insolvente o prossimo all'insolvenza);

- di essere in possesso di un DURC in corso di validità, che perciò deve essere acquisito dalla farmacia e consegnato all'intermediario unitamente al modulo debitamente sottoscritto, come sopra precisato;

- di non deve aver già usufruito per gli stessi investimenti di altri "aiuti di Stato" o di "aiuti *de minimis*" disposti da leggi regionali, nazionali o comunitarie (il beneficio del 140% non è considerato aiuto di Stato, mentre lo è il contributo Inail e la legge Sabatini bis o ter).

Deve anche descrivere (brevemente) il progetto di investimento in apposita sezione del modulo da inviare all'Agenzia delle Entrate, conservando la documentazione a supporto, mentre nei casi di investimenti per importi superiori a Euro 150.000,00, deve essere barrata l'apposita casella contenuta nel modulo stesso, relativo alla certificazione antimafia, compilando altresì il quadro C relativo ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia che sono: per i titolari individuali, i titolari stessi e i familiari conviventi maggiori di età; per le società, tutti i soci nonché i loro familiari conviventi maggiori di età.

Si è ancora in attesa della circolare illustrativa dell'Agenzia delle Entrate, ma in linea di massima queste sono le prime indicazioni cui attenersi per orientarsi in una vicenda che in ogni caso, come forse avrete rilevato, è molto delicata, se non altro per quel che attiene alle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci.

(*stefano lucidi*)

08/07/2016 - I discutibili 'dati Istat' assunti nelle revisioni ordinarie pugliesi – QUESITO

Ho letto quanto Lei ha scritto nella Sediva News del 12/5/2016 ("La giurisprudenza del CdS sull'art. 11 lo stato dell'arte e il rischio che il vento stia cambiando") e Le chiedo, inoltrando oggi al Comune (pugliese) richiesta di revisione della pianta organica, quale data certa si dovrebbe prendere in considerazione ai fini dei dati Istat, tenendo conto che è la revisione al 2014 ancora non effettuata.

Anche quando alla revisione ordinaria della p.o. l'amministrazione proceda tardivamente, come in pratica è avvenuto o sta avvenendo (quasi) in tutti i comuni per la revisione del 2014, dovrebbero essere assunti i dati demografici al 31/12 dell'anno (dispari) immediatamente precedente a quello (pari) cui la revisione si riferisce o dovrebbe riferirsi,

È vero che il comma 1 lett. c) dell'art. 11 del dl. Crescitalia ha sostituito i precedenti cinque commi dell'art. 2 della l. 475/68 con due nuovi di zecca, ma in realtà – per quel che riguarda la revisione della pianta organica [ovvero, come recita il nuovo comma 2, del "numero di farmacie spettanti a ciascun comune"] – il dettato è rimasto sostanzialmente invariato.

Ora come allora, infatti, la "revisione" (ordinaria, cioè

biennale) deve essere disposta "entro il mese di dicembre di ogni anno pari" e, ora come allora, "in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica".

Quindi, neppure nelle disposizioni previgenti si faceva riferimento espresso – quanto ai dati Istat – alle rilevazioni alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, ma il Consiglio di Stato, e prima ancora la prassi amministrativa, avevano configurato proprio questa data come riferimento demografico da assumere nel procedimento.

Nonostante qualche licenza poetica anche recente, il CdS non si discosta facilmente dalla sua stessa giurisprudenza, specie quando le novelle legislative non abbiano scosso più di tanto gli assetti normativi, e quindi sembra lecito pensare che la revisione periodica debba tuttora ancorarsi ai dati Istat rilevati al 31 dicembre dell'anno dispari immediatamente precedente.

Considerato allora che nel Suo caso si tratta della revisione al 31/12/2014 - poco importa, ripetiamo, che vi si provveda nel 2016 o nel 2017, perché quando essa è tardiva bisogna procedere *ora per allora* - i dati Istat dovrebbero essere quelli al 31/12/2013.

Senonché la Regione Puglia [incoraggiata dal Tar (o viceversa?)] continua imperterrita - e verosimilmente continuerà fino a che non sarà proprio il Consiglio di Stato a impedirlo (e l'ultima decisione n. 5607 del 9/12/2015 non offre in tal senso margini di incertezza sul pensiero del CdS...) - ad assumere la titolarità del procedimento e ad adottare i provvedimenti conclusivi, rimettendo ai Comuni il compito di indicare (ma soltanto "indicare", dato che la Regione si è in qualche caso arrogata il potere di disporre diversamente discostandosi perfino dalle scelte comunali) le aree di collocazione delle sedi eventualmente neoistituende.

Ora, pur se ancora una volta sostenuta dai giudici pugliesi, la Regione sta procedendo con criteri straordinariamente "personali" anche con riguardo ai dati Istat di cui vengono infatti assunti gli "ultimi disponibili" (?), cosicché, come si è visto per le revisioni disposte sin dagli ultimi mesi dello scorso anno, e pur essendo tutte relative al 2014, la data delle rispettive rilevazioni demografiche ha finito, finisce e finirà spesso per diversificarsi da comune a comune, in dipendenza cioè della data di pubblicazione più ravvicinata rispetto alle singole deliberazioni della G.R., a loro volta assunte in tempi diversi.

C'è da credere in definitiva che anche per la revisione della p.o. del Suo comune la Regione tenga conto dei dati demografici, poniamo, al 31/12/2015 o al 31/3/2016, se non addirittura a una data ancor più recente.

Questo criterio potrebbe naturalmente condurre a un provvedimento finale forse non adeguato alle Sue aspettative, ma d'altra parte la Regione – per sottrarsi a eventuali impugnative – potrebbe pur sempre ricorrere a soluzioni alternative rispetto alla mera revisione al 31/12/2014 e giuridicamente ineccepibili, sulle quali

però spazio e tempo non ci permettono questa volta i necessari approfondimenti.

(gustavo bacigalupo)

11/07/2016 - Affitti temporanei – QUESITO

Ho diversi immobili, al mare ed in campagna, che affitto per periodi MAI superiori a 30 gg.

Come devo comportarmi per essere in regola? Devo fare un contrattino di affitto temporaneo? Devo comunicare i nomi dei turisti all'Autorità di P.S.? Come applico la cedolare secca e quando? La cedolare secca la posso applicare anche con l'Azienda Agricola?

Con la circolare n. 26/E del 1/6/2011, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che non sussiste l'obbligo di registrazione dei contratti *soltanto nell'ipotesi in cui la locazione di una stessa unità immobiliare abbia una durata complessiva inferiore a trenta giorni nel corso di un anno.*

Pertanto, nel caso in cui sia superato tale limite (anche frazionando le locazioni in più periodi locativi a persone diverse), è necessario redigere i singoli contratti e sottoporli alla registrazione, con la facoltà di optare – in uno o più contratti - per la *cedolare secca*.

Se invece il termine di trenta giorni (nel senso sopra indicato) non è superato, escluso l'obbligo di redazione e registrazione del contratto, l'opzione per la *cedolare secca* può essere esercitata direttamente con il mod. Unico.

La comunicazione dell'identità del conduttore all'autorità di Pubblica Sicurezza segue le stesse sorti: laddove vi sia l'obbligo di registrare i singoli contratti di locazione, sarà direttamente l'Agenzia delle Entrate a rendere nota tale identità agli uffici competenti; diversamente, sarà invece necessario spedire entro 48 ore dalla decorrenza dell'affitto una raccomandata a.r. al posto di Polizia più vicino, o alla Questura di zona, con il modulo identificativo del conduttore unitamente alla copia di un documento di riconoscimento di quest'ultimo.

Infine, quanto all'affitto dell'*azienda agricola*, la *cedolare secca* è impedita dalla disposizione normativa che prevede la sua applicazione soltanto alle locazioni delle unità abitative e inoltre si tratta di una facoltà che può essere esercitata dalle sole *persone fisiche*, con esclusione dunque di qualsiasi altro soggetto e quindi anche degli enti non commerciali.

La normativa sul punto è infatti chiara, come anche le circolari dell'Agenzia delle Entrate.

(tullio anastasi)

12/07/2016 - Videosorveglianza non autorizzata e privacy

Gli impianti audiovisivi di videosorveglianza possono essere installati e utilizzati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Questi impianti non possono tuttavia essere installati in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni

sindacali *ovvero* di una specifica autorizzazione della competente Direzione del Ministero del lavoro.

Nel momento in cui l'Ispettorato ministeriale ne accerta l'installazione senza una regolare autorizzazione (e in mancanza dell'accordo con le organizzazioni sindacali) può/deve imporre alcune prescrizioni all'impresa inadempiente, fissandole anche – in un apposito verbale - un termine per la rimozione degli impianti, e fermo in ogni caso che la violazione si perfeziona con la semplice installazione, prescindendo quindi dall'eventuale concreto utilizzo (Cass. Penale n. 4331/2014).

Naturalmente l'impresa, per impedire o circoscrivere la sanzione penale, potrà nel frattempo siglare l'accordo con le organizzazioni sindacali o richiedere l'autorizzazione ministeriale.

La norma prevede a carico del contravventore un'ammenda (da 154 a 1.549,00 Euro) o l'arresto da 15 giorni ad un anno, salvo, come al solito, che il fatto non costituisca più grave reato.

Sono però comunque fatti salvi i casi in cui: a) gli strumenti utilizzati dal lavoratore servano, anche indirettamente, allo svolgimento o al migliore svolgimento della prestazione lavorativa; ovvero b) siano funzionali alla registrazione degli accessi e/o delle presenze.

Un discorso a parte va fatto in ordine alla *privacy*, perché è possibile evidentemente che un addetto della farmacia o addirittura un cliente possano - direttamente o indirettamente - ricavare dalle immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza informazioni *sensibili* riguardanti uno o più soggetti, con grave violazione, almeno in astratto, della *privacy* della persona.

A questo riguardo, in risposta a un quesito di Federfarma, il Garante ha precisato quanto segue: "*Le immagini provenienti da un sistema di videosorveglianza installate in una farmacia costituiscono un trattamento di dati personali e, quindi, la loro visione deve essere riservata soltanto al personale autorizzato. I monitor non possono essere collocati in una posizione esposta al pubblico, neppure quando l'obiettivo è quello di scoraggiare eventuali rapinatori*".

Si rivela quindi obbligatorio esporre uno o più cartelli per informare gli utenti (e i collaboratori) che stanno accedendo in una zona ripresa da *sistemi di videosorveglianza*; il cartello deve contenere le generalità del titolare della farmacia (o la ragione sociale) e indicare se le immagini che vengono registrate siano accessibili a terzi oppure se il loro controllo è affidato ad un responsabile interno, e inoltre il cartello deve essere collocato nel raggio d'azione della telecamera e avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile in ogni condizione.

Si tratta peraltro di una normativa non soltanto destinata probabilmente ad evolversi ulteriormente, ma forse anche passibile di essere in prosieguo diversamente

interpretata dalla giurisprudenza che in materia del resto non è ancora intervenuta in termini del tutto adeguati.

(matteo lucidi)

13/07/2016 - Il regime “premierale” per le farmacie virtuose - QUESITO

Vorremmo qualche chiarimento sul regime premierale, di cui avete parlato anche voi, relativo agli studi di settore per le farmacie. Che cos'è esattamente?

Si tratta di un regime agevolato di accertamento – in cui dal 2013 rientrano anche le *farmacie* - riservato ai contribuenti c.d. “virtuosi”, cioè a coloro che per un determinato anno, secondo le risultanze fornite dallo studio di settore di appartenenza, siano “congrui”, “coerenti” e (anche) “normali” e si rispecchino, quindi, non solo nella situazione statistica *standard* delineata dallo studio, ma anche nelle condizioni di normalità economica di specifici indicatori elaborati, come dire?, a latere rispetto all'algoritmo fondamentale contenuto nello studio stesso.

Questi soggetti – e veniamo al punto - non possono essere verificati dal Fisco ricorrendo a *semplici presunzioni* (in pratica la prova dell'evasione deve essere *diretta e documentata*) e, con riguardo all'accertamento *redditometrico*, lo scarto tra *reddito dichiarato* e *reddito accertabile* ai fini dell'innescò di questo tipo di verifica deve essere di *almeno un terzo e non di un quinto*, come ordinariamente viene prescritto.

Il tutto naturalmente a condizione che per l'anno in questione sia stato compilato “fedelmente” (cioè con l'indicazione di dati *veritieri*) il modello relativo allo studio di settore di pertinenza.

Tuttavia ultimamente su questo aspetto, che in passato ha portato al disconoscimento del regime per errori anche minimi ed ininfluenti, l'Agenzia delle Entrate ha mostrato più comprensione.

Nella circolare n. 24/E del 30/05/2016, infatti, viene riconosciuto che la “fedeltà dei dati” è confermata anche nel caso in cui le sviste di compilazione: *a)* non comportino la modifica dell'assegnazione del “cluster” (cioè della classe statistica di appartenenza del contribuente); *b)* non incidano sul calcolo dei ricavi o compensi *stimati* ovvero, in caso di variazione di tale risultato, che questi si mantengano comunque al di sotto di quelli *dichiarati* e infine: *c)* tornando ai “famigerati” indicatori, non ne mutino la situazione di normalità e coerenza.

Insomma, se l'errore non cambia la sostanza del risultato, ragionevolmente l'accesso al *regime* è ugualmente consentito.

(franco lucidi)

14/07/2016 - I c/c bancari in caso di decesso del correntista: il percorso giusto – QUESITO

Mio padre è deceduto da poco e vorrei qualche ragguaglio sulle modalità di “sblocco” dei conti correnti bancari di cui era intestatario.

Con il decesso di una persona i suoi beni patrimoniali

(tra i quali le giacenze bancarie) vengono trasferiti ai *chiamati* che accettano l'eredità.

Alla morte del cliente l'istituto di credito provvede al “congelamento” di tutti i rapporti in essere non consentendo più alcuna operazione. Inoltre, proprio in conseguenza del decesso del titolare del conto, si estinguono anche tutti i poteri di firma che questi aveva eventualmente concesso a terzi quando era in vita, e quindi da quel momento chiunque fosse stato delegato ad operare sul conto corrente non potrà più effettuare alcuna operazione.

Sarà dunque necessario presentare alla banca una copia della *dichiarazione di successione*, sempre che non sussistano le condizioni di esonero da quest'obbligo (poiché in tal caso gli istituti di credito richiedono usualmente una dichiarazione in tal senso da parte di un coerede in duplice copia, essendo poi tenuti a trasmetterne una all'Agenzia delle Entrate), unitamente ad una *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* che identifichi gli eredi.

La legittimazione degli eredi a disporre delle somme depositate nel c/c del *de cuius* si atteggia comunque diversamente secondo l'intestazione del conto.

Se, infatti, *il conto corrente era intestato unicamente al deceduto*, gli eredi, una volta accettata anche tacitamente l'eredità, possono disporre liberamente.

Se vi sono *più eredi* - tutti contitolari del conto - ciascuno *potrebbe* prelevare la propria quota indipendentemente dal consenso degli altri; tuttavia il principio si scontra nella realtà con la prassi degli istituti bancari che, al fine di evitare ogni responsabilità, sono per lo più orientati a sbloccare il conto soltanto in presenza e con l'accordo di tutti gli eredi.

Merita una particolare menzione il caso del *conto corrente intestato soltanto al de cuius quando questi era tuttavia coniugato in regime di comunione legale dei beni*.

L'art. 177 c.c. dispone al riguardo che cadono in comunione sia i frutti dei beni personali, sia i proventi dell'attività separata dei coniugi non consumati al momento dello scioglimento della comunione (e il decesso di uno dei coniugi è naturalmente una delle vicende che comporta *di diritto* lo scioglimento); pertanto il coniuge superstite, ove in regime di comunione legale con il *de cuius*, potrà beneficiare del 50% del conto corrente del defunto e questo a prescindere dagli altri eredi.

La banca dovrebbe quindi consentire che il coniuge superstite disponga della *metà* delle giacenze del conto senza concorrere con gli altri eredi, che potranno invece *iure successionis* individuare la rispettiva quota solo sul residuo.

Il caso del *conto corrente cointestato congiuntamente col defunto e con una o più persone* presenta invece maggiori criticità: in tale ipotesi cadrà in successione solo la quota che spetta(va) al defunto.

Ma se prevedeva *firma congiunta*, il conto dovrebbe restare bloccato sino alla certa identificazione degli

eredi legittimi che agiranno sul conto congiuntamente agli altri co-intestatari; nel caso di firme disgiunte, invece, non essendo necessaria una pluralità di firme per poter operare sul conto, il cointestatario potrà legittimamente, oltre che gestire la propria quota, anche operare su quella astrattamente riferibile al defunto.

Anche qui, però, bisogna fare sempre i conti con la banca, che potrebbe non essere d'accordo e mantenere il blocco sul c/c per evitare, in particolare, il pericolo (del resto tutt'altro che infrequente) di vedersi coinvolta in liti interne tra gli eredi e gli altri intestatari, e ciò anche a dispetto della giurisprudenza in materia secondo la quale, a fronte di un rapporto cointestato a firma disgiunta, potenzialmente sarebbero legittimati ad operare per l'intero tanto il cointestatario superstiti quanto gli stessi eredi.

E' insomma opportuno, in definitiva, effettuare al più presto una ricognizione delle modalità di intestazione e tenuta dei conti correnti bancari caduti in successione e, soprattutto, degli orientamenti gestionali a tale proposito adottati da ciascuna banca presso la quale i rapporti sono detenuti.

(stefano civitareale)

15/07/20216 - L'infinita "questione laziale" (e l'ultimissima determina regionale) – QUESITO

Le scrivo a nome anche di tanti vincitori che stanno attendendo e chiedendo a gran voce ai vertici degli uffici titolari dei provvedimenti le determine per le sedi laziali, una questione che è finita anche sui quotidiani politici. In particolare Le chiedo se sarebbe lecito fare una sorta di "class action" contro tali uffici regionali o piuttosto contro quei vincitori che hanno voluto pare diffidare i suddetti titolari dei provvedimenti di questo attesissimo epilogo a non emettere le delibere di assegnazione. Quali sono comunque ora le prospettive?

Senza scomodare la "class action", in ogni caso macchinosa da proporre – se mai proponibile - in queste vicende, i profili di responsabilità che possono veder coinvolta l'amministrazione regionale derivano in realtà *soltanto* dalle scelte sbagliate operate per le 7 sedi di Latina, come abbiamo illustrato in varie circostanze attirandoci gli strali ingiustificati di qualche dirigente e funzionario laziale che ha confuso, come spesso accade, il dito con la luna.

Per il resto, il problema laziale – che però, si badi bene, è anche un problema lombardo, veneto, siciliano, ecc. – è ascrivibile soprattutto al sistema dei concorsi pubblici in generale e a quello dei concorsi straordinari in particolare che infatti, prescindendo dal colpevole mancato intervento governativo (che è/era previsto nell'art. 11 del dl. Cresci Italia all'inutile decorso di 12 mesi dalla conversione di legge del provvedimento), sono stati nel concreto incisi pesantemente da alcuni ricorsi al Tar contro l'istituzione delle nuove farmacie e anche, fatalmente, da altri proposti contro le graduatorie. E però, sia chiaro, erano e sono pienamente legittimi sia gli uni che gli altri, anche se i loro tempi di definizione

avrebbero potuto e potrebbero essere accorciati; ma questo è un altro problema.

Tornando al Lazio, la soluzione foriera di minori danni (qui non importa se e come risarcibili) alla "collettività dei concorrenti" sembrerebbe ancora quella di procedere rapidamente all'assegnazione definitiva delle sedi a concorso accettate entro il 23 maggio scorso dai rispettivi assegnatari, escludendo ovviamente proprio le 7 sedi di Latina, e attendendo per esse la decisione del Consiglio di Stato sull'appello proposto contro la sentenza del Tar n. 548/2013 che ha annullato la revisione straordinaria della p.o. di quel comune (l'udienza di discussione è stata d'altra parte fissata per il 20 ottobre e la decisione dovrebbe pertanto essere pubblicata non oltre il mese di novembre).

Mentre scriviamo dobbiamo tuttavia registrare che con *Determina dirigenziale* del 13 luglio u.s. la Regione ha ora disposto formalmente di "*sospendere l'assegnazione delle 7 sedi di Latina in attesa della decisione del Consiglio di Stato*"; tale provvedimento esegue bensì l'*ordinanza* del Tar di Latina n. 168 del 9 giugno, ma al tempo stesso elude - con (forse eccessiva) eleganza e principesca nonchalance - la *sentenza* dello stesso giudice n. 444 del 29 giugno, che in sede di giudizio di ottemperanza ha/aveva invece ordinato all'amministrazione laziale (sempre limitatamente alle 7 sedi) il *ritiro* della *Determinazione* n. 1640 del 26/2/2016 riguardante le sedi offerte ai primi interpellati, e sotto parecchi punti di vista il *ritiro* nel diritto amministrativo è cosa ben diversa da una mera *sospensione* degli effetti.

Staremo a vedere se e quale sarà la reazione delle "controparti".

Come si è inoltre ricordato in altre occasioni, e volendo qui prescindere per carità di patria da altre delicate considerazioni, se il CdS accogliesse l'appello riformando la sentenza n. 548/2013, la "questione laziale" *probabilmente* si sistemerebbe in termini soddisfacenti anche per le 7 compagini vincitrici; diciamo *probabilmente* perché sotto l'aspetto strettamente giuridico non è sicurissimo che una pur favorevole decisione del CdS sia in grado di "sanare" anche l'illegittima ordinaria inclusione delle 7 sedi tra quelle disponibili nel primo interpellato.

Forse però la citata *Determina* di due giorni fa riuscirà nei fatti a superare anche questo ipotetico ostacolo; e magari è stata proprio questa una delle ragioni che ha indotto l'amministrazione a optare per questa acrobatica soluzione, unitamente all'altra di guadagnare tempo - proponendo al più presto anche appello contro la ricordata sentenza dei giudici pontini n. 444/2016 - in attesa della pronuncia del CdS del prossimo 20 ottobre.

Se il CdS dovesse invece respingere l'appello, le 7 compagini potrebbero azionare nei confronti della Regione ragioni di credito di una qualche serietà, mentre per l'assegnatario di una delle altre sedi *sub iudice* le cose stanno come sappiamo: diventa *assegnatario senza più condizioni*, se il ricorso contro quella sede viene

respinto, ma *va al secondo interpellato* se accolto.

Senonché, gli uffici regionali ben sanno che pendono tuttora anche dei giudizi al Tar Lazio contro la graduatoria, e almeno uno di quei ricorsi – che non sembra proprio campato in aria – potrebbe/dovrebbe essere deciso nei primi mesi del 2017.

C'è pertanto il rischio non solo teorico – che di per sé, oltre alla prossimità della decisione di tale ricorso (e all'imminenza di quella del CdS per Latina), può in questo momento frenare comprensibilmente le scelte regionali – che un'eventuale pronuncia di accoglimento del Tar comporti il rinnovo anche parziale di alcune fasi post-graduatoria o addirittura (secondo l'area di operatività della sentenza) riporti tutto al punto di partenza, con quel che di... inimmaginabile ne deriverebbe; e inoltre, comunque decidano i giudici romani, permarrebbe pur sempre l'alea del coinvolgimento del CdS che potrebbe perciò allungare ulteriormente le ombre dell'ennesimo stop in un futuro non lontanissimo.

Qualunque misura scelga qui la Regione, insomma, potrebbe rivelarsi non definitiva e soprattutto non risolutiva e dunque, come stanno ora le cose, la posizione degli uffici è sicuramente disagiata.

Vogliamo infine sottolineare, in ordine alle iniziative giudiziarie contro le graduatorie concorsuali, un aspetto che non sembra chiaro a tutti: quando il giudice amministrativo annulla una graduatoria impugnata da un concorrente che abbia lamentato la mancata o carente valutazione di un titolo, o l'applicazione errata di un criterio o perfino l'illegittimità del criterio come tale, la sentenza opera generalmente *in parte qua*, cioè con riguardo alla posizione in graduatoria del solo ricorrente e non può quindi almeno in principio ritenersi estensibile anche a chi non abbia proposto il ricorso, perché nei suoi confronti la graduatoria è diventata inoppugnabile.

L'accento a questa specifica questione ha inteso in particolare replicare a chi par credere che una decisione del Tar - che ipoteticamente ritenga applicabile al concorso straordinario X od Y la famosa sentenza del CdS "pro-rurali" – possa produrre effetti anche a favore dei concorrenti "rurali" che non abbiano proposto l'impugnazione.

Conseguenze del genere possono infatti derivare soltanto da interventi del legislatore, almeno così ci pare.

(gustavo bacigalupo)

18/07/2016 - L'impegno lavorativo del collaboratore familiare – QUESITO

A dicembre scorso, mio marito mi ha inserito nell'impresa familiare, ma vorrei un chiarimento: dovrei assicurare un impegno esclusivo o potrei, ad esempio, dedicarmi ad altre attività professionali?

Secondo la costante interpretazione dell'art. 230-bis c.c., la collaborazione del familiare deve essere resa in modo *continuativo*, cioè con regolarità e sistematicità, e

questa condizione esclude pertanto in radice che all'impegno il familiare possa assolvere con caratteristiche di saltuarietà od occasionalità.

Tuttavia, vale la pena precisarlo, non viene richiesta l'*esclusività* della prestazione di lavoro: è quindi possibile - almeno in astratto – che Lei assuma un impegno, diciamo, *part-time*, fermo però che la collaborazione nell'impresa familiare da parte Sua deve continuare a risultare *prevalente* rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa da Lei svolta (condizione questa che, in verità, viene richiesta anche dalla norma fiscale: cfr. art. 5, comma 4, D.P.R. 917/86).

In ogni caso è un tema molto più complesso e articolato di quanto possa sembrare, ma non può certo essere questa la sede per ulteriori approfondimenti.

(stefano lucidi)

18/07/2016 - Adeguamento ISTAT per giugno 2016

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a *giugno 2016*.

Rispetto al mese precedente la variazione, di segno positivo, è salita dallo 0,1 allo 0,2%.

L'indice *annuale* è però ancora *negativo*, anche se è sceso da -0,40 a -0,30%, al pari di quello *biennale* che da -0,50% è passato a -0,40%.

Ma i canoni di locazione, per le ragioni già chiarite altre volte, restano sempre *invariati*, sia su base *annua* che *biennale*.

(Studio Associato)

19/07/2016 - Il calcolo delle ferie spettanti nel full-time e nel part-time – QUESITO

Come si calcolano le giornate di ferie in un part-time di 20 ore? Ed in un full-time di 40 ore? Si chiede anche quante giornate di ferie spettano l'anno nei due casi.

Il CCNL delle farmacie prevede la maturazione delle ferie *a giorni*, e infatti i dipendenti maturano 26 giorni di ferie annuali, comprensive delle giornate cadenti di sabato ma escluse le domeniche e le festività.

Ipotizzando che un dipendente usufruisca delle ferie dal giorno 01 al giorno 15, per calcolare le giornate effettive godute ai 15 giorni di calendario si tolgono quindi le giornate festive e quelle cadenti di domenica.

La differenza tra un dipendente part-time e un dipendente full-time riguarda soltanto la retribuzione giornaliera che evidentemente varia in base alla percentuale di part-time.

Un dipendente full-time percepisce la retribuzione giornaliera al 100%, un lavoratore part-time la retribuzione giornaliera rapportata alla percentuale di part-time.

La maturazione delle ferie non afferisce all'anno solare come tale, ma al periodo compreso tra il 1 settembre di ogni anno e il 31 agosto dell'anno successivo.

La maturazione mensile delle ferie corrisponde a giorni 2.167.

Quindi, ad esempio, dal 01/09/2016 inizia a maturare il periodo di ferie relativo all'anno in corso che si chiuderà appunto il 31/08/2017, cosicché alla data del 28/02/2017

tutti i dipendenti avranno maturato 13,60 giorni di ferie che verranno retribuiti in base alla retribuzione giornaliera.

Questo conteggio è importante perché la normativa prevede che le ferie vengano fruito per (almeno) 15 giorni nell'anno di maturazione e per i restanti (eventuali) 15 nei 24 mesi successivi al termine di maturazione.

Alla scadenza dei 24 mesi la farmacia è tenuta a versare i contributi sulle ferie non godute dai dipendenti.

(giorgio bacigalupo)

19/07/2016 - Sulla determinazione dell'indennità di avviamento – QUESITO

Ho vinto una sede (non di nuova istituzione) con indennità di avviamento dovuta che va calcolata in base al reddito medio di tre annate nell'ultimo quinquennio.

Nel mio caso però tale farmacia risulta chiusa da luglio 2012 (oggi è presente un dispensario); ora mi chiedo se l'indennità deve tener conto del quinquennio 2007-2012 (quindi quando era aperta) oppure del periodo 2011-2015, e quindi tener conto anche degli anni di chiusura.

L'indennità di avviamento va determinata con riguardo ai 5 anni immediatamente precedenti la *decadenza* del precedente titolare (o gestore provvisorio) della farmacia.

Perciò, l'eventuale successivo periodo di chiusura dell'esercizio non rileva ai fini del calcolo.

Nel Suo caso, dunque, bisognerà tener conto del periodo 2007-2012, anche se questo è un criterio che evidentemente non è a Lei favorevole.

(stefano lucidi)

20/07/2016 - Se in Emilia uno dei co-assegnatari è titolare di farmacia in forma individuale – QUESITO

Ho partecipato in forma associata al concorso emiliano e perciò ognuno di noi dovrebbe ora diventare titolare e possedere i requisiti indicati nel modulo che sicuramente conoscete. Vorrei sapere che incidenza ha la posizione della Regione sulla titolarità della farmacia rurale sussidiata di cui ad oggi sono titolare. In particolare, non vorrei abbandonare la farmacia ma intenderei donarla a mia figlia che ne ha i requisiti. Secondo la mia interpretazione il bando prevedeva di non potere vendere la farmacia nei dieci anni precedenti il concorso, mentre adesso il modulo dell'Emilia prevede di non essere titolare, senza ulteriori prescrizioni.

Prescindendo dal fondamento della tesi della *"titolarità pro quota"*, che naturalmente contestiamo, Lei non ha alcuna possibilità di sottrarsi alla *decadenza* dal diritto di esercizio della Sua odierna farmacia, che per la Regione – essendo Lei (al pari dei Suoi co-associati) equiparato pienamente a un titolare in forma individuale – si verificherebbe addirittura *di diritto*, cioè ai sensi dell'art. 112 TU.San.

Anzi, la *decadenza*, stando sempre alla posizione regionale, dovrebbe essersi già giuridicamente

perfezionata – proprio per il disposto dell'art. 112 TU.San. – al momento stesso dell'*"accettazione definitiva"* (un'invenzione anch'essa tutta bolognese) della sede a voi assegnata (qui sì) *definitivamente*.

Ma probabilmente la Regione non ha idee chiare neppure su tale delicatissimo aspetto e dunque nessuno si è preoccupato finora di dichiararla formalmente decaduta.

Se invece il Consiglio di Stato non la penserà come la G.R. Emilia [può darsi che qualcosa a questo riguardo si saprà entro un paio di giorni] voi verrete immessi nella titolarità in forma sociale facendo così insorgere a Suo carico l'*incompatibilità* tra lo *status* di socio e la *"posizione di titolare di altra farmacia"* [prevista sub b) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91] e quindi diventerebbe per Lei ineludibile – se non vuole far naufragare l'intera associazione – dover *rinunciare* alla titolarità individuale.

E però, qualunque possa essere la soluzione che uscirà vincitrice, il trasferimento della farmacia Le è *comunque* ora precluso perché la cessione dell'esercizio, *in qualsiasi forma e a favore di chiunque effettuata*, comporterebbe l'esclusione dalla graduatoria e/o la *decadenza* dall'assegnazione di tutti voi, tenuto conto che quella di *"non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni"* (la famosa *"preclusione decennale"*) è una *"condizione"* che – come contempla espressamente anche il bando emiliano – *permane/deve permanere fino al momento dell'assegnazione della sede*.

È vero che quella dell'*"assegnazione della sede"* è una fase (l'ultima di competenza regionale) che precede – e talora anche di parecchio – quella (per lo più di competenza di Comune e/o Asl) che, di seguito all'altra, conduce al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia; ma neppure l'autonomia di questa seconda fase rispetto alla prima può permetterLe di cedere liberamente la farmacia *medio tempore*, cioè *dopo* l'*"assegnazione della sede"* e *prima* del rilascio della titolarità, perché a un'ipotesi del genere si oppone la *ratio* della *"preclusione decennale"*, del resto illustrata compiutamente molti anni fa proprio dal Consiglio di Stato.

Ecco perché, come accennato, non ci sono misure che possano consentirLe di evitare la *rinuncia volontaria* o la *decadenza di diritto* [secondo le due diverse ipotesi configurate all'inizio] dalla titolarità individuale, a meno che – ma ci pare di doverlo escludere – Lei non intenda pregiudicare irrimediabilmente la posizione di co-vincitori guadagnata nel concorso dai Suoi compagni di cordata.

(gustavo bacigalupo)

21/07/2016 - Locazioni immobiliari a chi spetta la registrazione – QUESITO

Vorrei chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 per i contratti di locazione. E' vero che ora è responsabile solo il locatore per la registrazione del contratto e per il pagamento della relativa imposta?

In effetti la *Stabilità 2016* (art. 1, comma 59), modificando

l'art. 13, comma 1, della L. 413/98, ha disposto che alla registrazione del contratto di locazione provvede - entro il termine perentorio di 30 giorni - il *locatore*, il quale poi, nei successivi 60 giorni, dovrà trasmetterne - sia al conduttore che all'amministratore del condominio (e a quest'ultimo anche ai fini degli obblighi di tenuta dell'Anagrafe condominiale prevista dall'art. 1130 n. 6 del codice civile) - adeguata documentazione.

Sembrerebbe quindi che il conduttore non possa più provvedere alla registrazione del contratto di locazione e che non ne sia più responsabile di fronte al Fisco.

In realtà le cose non stanno propriamente in questi termini.

La modifica normativa, infatti, non ha intaccato la regola tributaria della *solidarietà* tra locatore e conduttore per la registrazione del contratto e per il pagamento della relativa imposta fissato dagli artt. 10, comma 1, lett. a) e 57 D.P.R. 131/1986; pertanto, come nel passato, in caso di mancata o tardiva registrazione e/o mancato o tardivo versamento della relativa imposta, continuerà ad essere perseguibile per l'intero anche il conduttore, secondo i principi in tema di obbligazioni solidali (art. 1292 c.c.).

Si deve ritenere, quindi, che la novità non riguardi tanto i rapporti tra ciascuna delle parti del contratto di locazione (locatore e conduttore) e il Fisco, quanto i rapporti *tra le parti stesse*, "codificando" quella che già era la prassi usuale (o convenzionale, se prevista nel contratto stesso di locazione) per la quale alla registrazione provvedeva il locatore rivalendosi poi sul conduttore per la sua parte.

La nuova regola tuttavia vale se non altro a "mettere in chiaro le cose" tra i due soggetti nel senso che, laddove il locatore non adempia al suo obbligo esponendo conseguentemente il conduttore a recuperi di imposta con corredo di sanzioni e interessi, quest'ultimo avrà valido titolo per agire giudizialmente nei confronti del locatore per il risarcimento dei danni.

(*stefano civitareale*)

22/07/2016 - Sempre responsabile il contribuente se il commercialista non presenta la dichiarazione

Chi affida ad un commercialista l'incarico di trasmissione telematica della propria dichiarazione dei redditi ha l'onere di vigilare che il professionista delegato adempia correttamente al suo mandato perché in caso contrario è chiamato a risponderne personalmente verso il Fisco.

L'importante principio è stato ribadito recentemente dalla Cassazione con l'*ordinanza n. 11.832 del 9 giugno 2016*.

La vicenda riguardava per l'appunto un contribuente sanzionato per il mancato invio della dichiarazione dei redditi, che contestava l'atto dinanzi alla commissione tributaria provinciale incolpando della violazione il commercialista delegato all'invio telematico; benché fosse riuscito a spuntarla in entrambi i gradi di merito, è stato "fermato" dalla Cassazione che con la pronuncia richiamata ha stabilito quanto appena detto, suggerendo

implicitamente a tutti coloro che non provvedono personalmente all'inoltro della propria dichiarazione a verificare con attenzione l'operato dello studio professionale che li assiste.

(*roberto santori*)

22/07/2016 - Quattordicesima anche per i pensionati ma solo per alcuni...

Un messaggio Inps del mese scorso ha specificato i requisiti necessari per il riconoscimento della "quattordicesima" sulla pensione.

Possono beneficiare di questa mensilità aggiuntiva solo i pensionati che hanno compiuto i 64 anni e che non hanno redditi personali superiori a una volta e mezzo l'importo annuale del trattamento minimo che per quest'anno è pari ad € 752,83 mensile.

Non devono però essere presi in considerazione a questi fini i redditi derivanti dalla "prima casa", gli importi degli assegni familiari o quelli delle liquidazioni del TFR, le indennità di accompagnamento e i redditi soggetti a tassazione separata.

Inoltre, gli importi erogati si differenziano in base al numero di anni per i quali sono stati versati i contributi.

Infatti, per i pensionati ex lavoratori dipendenti che abbiano più di 25 anni di contributi e per gli ex lavoratori autonomi con più di 28 anni di anzianità l'"assegno supplementare" è pari ad Euro 504,00 mensili.

Chi ha invece versato contributi da lavoro dipendente tra 15 e 25 anni, e da lavoro autonomo tra 18 e 28 anni, l'importo scende ad Euro 420,00 mensili.

Infine, per i meno "abbienti", che sono gli ex lavoratori dipendenti con un'anzianità contributiva fino a 15 anni e gli ex lavoratori autonomi con un'anzianità contributiva fino a 18 anni, la "quattordicesima" di pensione è pari ad Euro 336,00.

(*giorgio bacigalupo*)

25/07/2016 - Gli utili della srl parafarmacia

Sono socio di una snc titolare di farmacia e partecipo anche, al 50% con mia moglie, in una srl che gestisce una parafarmacia. Nel corso del 2016 quest'ultima attività sta andando piuttosto bene e quindi contiamo per il prossimo anno di prelevare una buona somma ciascuno come utile. Vorrei però conoscere anche i risvolti fiscali dell'intera operazione...

Il quesito offre l'occasione per ribadire sinteticamente il diverso regime fiscale degli utili da partecipazione in *società di persone* rispetto a quello previsto per gli utili ritratti dalle *società di capitali*.

Per le prime, infatti, gli utili sono direttamente imputati ai soci *pro-quota*, sia che vengano effettivamente prelevati come anche laddove siano lasciati in azienda quale "autofinanziamento", o a disposizione per un successivo prelievo.

Confluendo pertanto nel reddito complessivo del singolo socio-percettore, sono tassati in base alla curva delle aliquote Irpef della sua dichiarazione; la tassazione in capo ai soci esaurisce comunque il prelievo delle

imposte personali su tali redditi e dunque la società non corrisponde alcuna (altra) imposta *personale* (liquidando la sola Irap): è il c.d. principio di “trasparenza”.

Le società di capitali, invece, sugli utili conseguiti scontano l'Ires (*Imposta sul Reddito delle Società*) nella misura del 27,50% (che scenderà, però, dal 2017 al 24%) e soltanto in caso di distribuzione i soci-percettori liquideranno anche la propria imposta personale in dichiarazione (alla stregua cioè dei soci di società di persone), ma qui – attenzione - non sull'intera misura di quanto ricevuto bensì, essendo la vostra una partecipazione “qualificata” in quanto superiore al 20%, *solo per una parte* (attualmente il 49,72%, ma tale percentuale dal 2017 verrà rivista verso l'alto per effetto della corrispondente riduzione dell'aliquota Ires).

Questa parziale detassazione, intuibilmente, è finalizzata ad evitare la duplicazione del prelievo fiscale sulla stessa ricchezza (l'utile della società, tassato sia in capo a questa che in capo ai soci).

Conoscendo perciò la misura prevista degli utili che si andranno a percepire, non dovrebbe essere difficile effettuare una previsione di massima del carico fiscale aggiuntivo derivante dalla loro riscossione.

Infine, per avere un quadro completo degli oneri fiscali dell'operazione, ricordiamo che la registrazione della delibera assembleare di distribuzione della srl comporta il pagamento di un'imposta di 200 euro cui si aggiungono 16 euro di bollo per ogni quattro facciate.

(franco lucidi)

25/07/2016 - Ottico optometrista in farmacia - QUESITO

E possibile per la farmacia avere un optometrista e di conseguenza controllare la vista e vendere occhiali per disturbi quali miopia, ipermetropia e astigmatismo, sfruttando la liberalizzazione della legge regionale 6 del 2006 con relativa estensione di licenza per commercio?

Nella sostanza, al pari di altri Suoi colleghi, Lei intende dunque aprire nella sua farmacia un “corner” di ottica.

Ebbene, ai sensi dell'articolo unico, comma 1 e 2, del decreto del Ministero della Salute del 23/7/1998, “la vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti su misura, protettive e correttive dei difetti visivi, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico. La vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico, direttamente o sotto il suo diretto controllo”.

Conseguentemente, l'apertura di un corner ottico in farmacia prevede per l'appunto “l'ingaggio” di questa figura professionale, essendo consentito alle farmacie senza l'assistenza diretta dell'ottico la sola vendita di “...occhiali premontati, con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia...”, peraltro con le specifiche tecniche e con gli accorgimenti prescritti sempre dal richiamato decreto (art. unico, comma 3 e segg.).

D'altro canto, la presenza dell'ottico in farmacia, in

quanto professionista sanitario non prescrittore, non dovrebbe porre grandi problemi neppure ai fini dell'art. 102 del T.U.L.S., ferma evidentemente la necessità di disciplinare le prestazioni rese (e/o le cessioni di beni effettuate) dall'ottico alla clientela per conto e nell'interesse della farmacia.

Per venire ora al nocciolo del quesito, non rientrando la vendita di tali articoli tra quelli elencati nella tabella merceologica speciale per titolari di farmacia (all. 9, D.Min.Ind. n. 375/1998), sarà necessaria una specifica autorizzazione commerciale (art. 5 D.lgs. 114/98) - oggi SCIA - del Comune competente, ovvero un ampliamento di quella già rilasciata alla farmacia a meno che, come Lei stesso avverte, la Regione competente – che non siamo riusciti a identificare – non abbia introdotto una qualche forma di semplificazione/liberalizzazione.

(fernanda boffi)

26/07/2016 - Cartelle di pagamento: rateazione “a ostacoli” per i creditori della p.a. – QUESITO

Titolare di farmacia, vengo raggiunto da una cartella di pagamento di importo rilevante e ne chiedo la rateazione. L'Agente della riscossione mi risponde di non poterla concedere poiché somme di pari ammontare di quelle iscritte a ruolo sono già oggetto di verifica presso la ASL mia debitrice per le forniture SSN. Ma che significa?

Si tratta di una “spiacevole” novità recata dal provvedimento di revisione della riscossione (D.Lgs. 159/2015).

Ai sensi dell'art.48-bis del D.P.R. 602/73, le Pubbliche Amministrazioni (tra cui le AA.SS.LL), prima di effettuare a qualunque titolo pagamenti di importi superiori a 10.000 euro, hanno l'obbligo di verificare “se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

Ricordiamo che l'art. 72-bis dello stesso D.P.R. 602/43 ha aggiunto da qualche anno nel novero delle misure esecutive a disposizione degli agenti della riscossione anche la possibilità del *pignoramento di crediti verso terzi*.

Ora, come dicevamo, per effetto del provvedimento di revisione della *riscossione* - D.lgs. 159/2015 art. 10, comma 1, lett. a), numero 2), che ha sostituito il comma 1-quater dell'art. 19 D.P.R. 602/73 - a partire dal 22/10/2015 la dilazione di pagamento non può più essere concessa per le somme sottoposte a verifica ai sensi del 48-bis che restano quindi irrimediabilmente fuori dal beneficio della rateazione *qualora questa venisse richiesta dopo la scadenza della cartella di pagamento*.

L'ente pubblico pagatore, infatti, ha l'obbligo di

bloccare il pagamento se, a seguito della verifica operata "il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo", ma, poiché ai sensi dell'art. 25, comma 2, l'inadempimento all'obbligo di versamento si verifica soltanto *decorso 60 giorni dalla notifica della cartella*, ne deriva in definitiva che i creditori delle P.A. – tra cui le farmacie nei confronti delle AA.SS.LL. – per somme superiori ai 10.000, se raggiunti da iscrizioni a ruolo per debiti almeno pari a quell'ammontare, qualora intendano ottenere la rateazione, devono avere cura di chiedere la stessa *prima* della scadenza del termine sessagesimale dalla notifica della cartella; la richiesta di rateazione, infatti, inibisce ogni nuova azione cautelare o esecutiva e, essendo il richiedente ancora in termini per il pagamento anche ai fini della verifica di cui all'art. 48-bis, non produce l'effetto di escludere quelle somme dalla rateazione.

(stefano civitareale)

26/07/2016 - La partecipazione al concorso di un farmacista socio di una società costituita con il comune – QUESITO

A vostro parere una direttrice di farmacia comunale urbana, che detiene una quota del 20% della società che la gestisce insieme al comune, poteva iscriversi al concorso straordinario? In caso negativo, potrei far ricorso contro la graduatoria?

La partecipazione di quella farmacista al concorso straordinario *potrebbe* essere considerata legittima, perché non titolare di farmacia né socio di società titolare di farmacia.

Però il condizionale – a meno che la società mista non abbia per oggetto la gestione di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria – è d'obbligo, perché almeno in principio potrebbe in questo caso porsi una questione forse elegante, ma indubbiamente complessa e tuttora non definitivamente risolta.

Sulla vicenda potrebbe infatti gravare l'ombra della sentenza n. 275/2003 della Corte Costituzionale, che in sostanza volle equiparare – ai fini dell'applicazione dell'art. 8 della l. 362/91 riguardante le incompatibilità dei soci – i componenti di tali società di gestione a quelli delle società di persone titolari di farmacia.

Astrattamente, cioè, la decisione della Consulta potrebbe spiegare la sua efficacia anche in questa specifica evenienza, ma forse la commissione giudicatrice – posto che ne abbia o abbia avuto cognizione – non ne ha tenuto/terrà conto e quindi solo il TAR (e/o il CdS) sarà in grado di rispondere all'interrogativo.

Francamente, tuttavia, non sappiamo quanto possa valere la pena sostenere gli oneri di un ricorso, dall'esito per di più incerto.

(gustavo bacigalupo)

27/07/2016 - Utilizzo di carte di credito, di debito e prepagate alternativo alla scheda carburante – QUESITO

Per le spese di carburante non è mai abbastanza chiaro come regolarsi ai fini del recupero del costo dell'iva. Potete riassumermi il problema?

Il Dpr. 444/1997 enuncia all'art. 1 che i soggetti titolari di partita iva (imprenditori individuali, professionisti, società) – proprietari di veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività o anche promiscuamente (cioè imprenditoriale/professionale e personale) – possono detrarre l'iva e dedurre il costo, totalmente o parzialmente secondo il tipo di veicolo e secondo l'utilizzo esclusivo o promiscuo, compilando una *scheda carburanti* mensile o trimestrale. E questo crediamo sia noto a tutti.

Tuttavia, ai sensi del comma 3 *bis* dello stesso articolo, i titolari di partita iva che acquistano carburanti pagando con *carta di credito, di debito o prepagata* non sono obbligati alla tenuta della *scheda*.

Si può, infatti, detrarre l'iva scorporandola dal corrispettivo certificato dall'acquisto mediante *carta di credito* (o *di debito* o *prepagata*); ma è necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l'attività e che si possa inoltre risalire dall'estratto conto agli elementi necessari per l'individuazione dell'acquisto.

In questo modo viene anche meno per i titolari di partita iva l'obbligo dell'annotazione dei chilometri percorsi, che invece è imprescindibile per la *scheda carburante*.

Questi principi sono stati comunque confermati più volte dall'Agenzia delle Entrate che ad esempio – nella circolare n. 42/E del 9 novembre 2012 – ha precisato che: *“le disposizioni introdotte dal Decreto Sviluppo non interessano il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di “netting”, in forza del quale il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera”*.

Il documento, rammentando ulteriormente che sono esonerati dalla tenuta della *scheda* solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante *carte di credito, di debito, o prepagate*, ribadisce che i soggetti che effettuano invece i pagamenti con mezzi diversi (ad esempio, per contanti) restano assoggettati all'utilizzo della *scheda*.

(matteo lucidi)

27/07/2016 - Lo scontrino di mezzanotte della farmacia – QUESITO

Come devo regolarsi per l'emissione dello scontrino di chiusura giornaliera quando la mia farmacia resta aperta oltre la mezzanotte per il notturno, senza interruzione del servizio?

Per la regola generale (art. 1, comma 4, D.P.R. n. 544/99) lo scontrino deve essere emesso al termine di

ogni giornata di attività intendendosi per tale, nel senso civilistico, il periodo corrente da una mezzanotte all'altra. Tuttavia la stessa disposizione richiamata stabilisce che *“per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo – il nostro scontrino di chiusura giornaliera (!) – è emesso al termine dell'effettivo svolgimento dell'attività con riferimento alla data di inizio dell'evento.”*

Pertanto lo scontrino – poniamo - del 10 agosto può essere stampato anche alle ore 2 del giorno successivo se, ad esempio, il personale è impegnato proprio nella fascia oraria interessata e non può provvedere alla chiusura giornaliera del misuratore, *ma* il corrispettivo deve essere riferito sempre alla giornata del 10 agosto (*“data di inizio dell'evento”*).

La disposizione riguarda direttamente le attività di spettacolo e intrattenimento, ma, come ha espressamente riconosciuto di recente la stessa Agenzia delle Entrate (Cir. 12/E/2016), è applicabile a tutti gli esercizi commerciali con attività protratta oltre la mezzanotte e dunque non si vede la ragione per cui non debba valere anche per le *farmacie*.

(roberto santori)

28/07/2016 - Il “centro estetico” in farmacia - QUESITO

E' possibile ospitare un centro estetico in una sala multifunzione della farmacia?

La farmacia ospita il centro estetico che con personale specializzato fa i trattamenti e rilascia regolare fattura ai clienti, tutto regolato da un contratto, e alla farmacia viene riconosciuto una percentuale sui trattamenti effettuati.

In linea di massima non si riscontrano divieti nell'esercizio dell'attività di estetista all'interno di una farmacia. In tal senso si è pronunciata di recente anche la giurisprudenza amministrativa (Tar Lazio n. 5036 del 20/05/2013 – v. il nostro commento su *Sediva News del 29/05/2013* – anche se questa è una decisione riguardante il solo territorio romano).

Dobbiamo però segnalare che qualche Ordine professionale ancora non vede di buon occhio un “connubio” ritenuto sul piano deontologico non propriamente “qualificante” per l'identità professionale della farmacia.

Naturalmente, dato che quella di estetista è un'attività regolamentata da norme statali (L. 1/1990), regionali e comunali, chi effettua i trattamenti estetici deve essere in possesso di un valido titolo professionale. In particolare proprio al regolamento comunale, oltre che alle direttive della Asl di competenza, bisognerà fare riferimento per i requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti all'attività che – neanche a dirlo – dovranno essere materialmente separati da quelli in cui si esercita la farmacia.

L'accordo *estetista-farmacia*, poi, può benissimo assumere la veste di un *rapporto libero-professionale* (in particolare la L. 1/1990 specifica che quest'attività è

esercitata in forma di impresa, individuale o societaria, e richiede l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane); anzi questa soluzione sembrerebbe l'ideale per la farmacia e sicuramente da preferire – per intuibili ragioni – a un rapporto di lavoro subordinato o a una collaborazione coordinata e continuativa.

Tuttavia, contrariamente alla soluzione adottata nel quesito, meglio sarebbe a nostro avviso se il rapporto finale con il cliente fosse lasciato alla farmacia, regolando in un accordo “interno” le competenze dell'estetista secondo le intese economiche raggiunte.

Il servizio, infatti, viene pur sempre reso *in farmacia* (proprio per questo *alla farmacia* incombe sicuramente l'obbligo della verifica dell'idoneità del titolo professionale posseduto dall'estetista) e ragioni – come dire – di immagine professionale suggeriscono che il cliente abbia a che fare solo *con la farmacia*.

Quest'ultima, peraltro, inevitabilmente risponderebbe sul piano professionale e probabilmente anche su quello strettamente civilistico degli eventuali danni arrecati dalle prestazioni (male) eseguite dall'estetista, anche quando sia questa a intrattenere il rapporto finale con il cliente.

E allora a questo punto...

(stefano civitareale)

28/07/2016 - La farmacia “in più” con l'utilizzo dei resti – QUESITO

Mi è giunta notizia che il mio Comune pur non essendo ancora aperta la terza sede farmaceutica istituita con il Crescialia, vorrebbe deliberarne una quarta comunale. Vorrei un Vs. parere verificandone l'ammissibilità con la storia dei resti.

Il Consiglio di Stato ha ormai chiarito che i Comuni possono istituire un'ulteriore sede farmaceutica utilizzando i c.d. “resti”, senza dover fornire una specifica motivazione al riguardo, richiesta semmai nell'ipotesi in cui al contrario non voglia istituirla, tenuto conto che la riforma del 2012 con il dl. Cresci Italia aveva proprio lo scopo di *“garantire una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico”*, assicurando *“un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate”*.

(stefano lucidi)

28/07/2016 - Se l'attività fisica non è “compatibile” con lo stato di malattia - QUESITO

Un dipendente assente da un lungo periodo per malattia (per seri problemi alla schiena) ha prolungato la sua assenza in quanto, da quel che ho saputo, ha svolto attività fisica in maniera “imprudente”, non tenendo conto delle sue condizioni di salute.

È possibile in qualche modo censurare questo comportamento?

Proprio recentemente un lavoratore è stato licenziato per giusta causa per aver tenuto una condotta che per la sua

natura e per le conseguenze è risultata oggettivamente in contrasto con gli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Ma la Cassazione (sentenza n. 13676/16) ha rigettato il ricorso del dipendente che in particolare, durante la malattia, era stato "sorpreso" a sollevare alcune bombole di gas da 30 kg seppur con l'aiuto di un collega.

Questo comportamento, certamente non ortodosso rispetto alla normativa dei CCNL, viola il dovere di lealtà e correttezza nei confronti del datore di lavoro, compromettendo – in qualche caso irreparabilmente - il rapporto con l'azienda e permettendo in sostanza a quest'ultima anche il licenziamento per giusta causa.

Nel Suo caso, quindi, specie in presenza di testimonianze attendibili riguardanti la condotta del lavoratore, è possibile procedere contro quest'ultimo sul piano disciplinare.

(giorgio bacigalupo)

29/07/2016 - Risposta all'interpello: disaccordo sulla scelta delle sedi - QUESITO

Tra breve dovrebbero essere avviati gli interPELLI ma io e le mie due colleghe non siamo riusciti a trovare un accordo sull'elenco delle sedi, anche se due di noi hanno formato una lista comune che però la terza non condivide.

Vince la maggioranza anche qui?

Quella descritta nel quesito è una vicenda sciaguratamente non infrequente, che però insorge soprattutto per aver trascurato di definire preventivamente, in termini condivisi da tutti i partecipanti all'associazione, l'intero iter che va dalla presentazione della domanda di partecipazione al conseguimento della titolarità della farmacia eventualmente assegnata.

Raggiungere queste intese indipendentemente da un accordo preventivo può dunque non essere agevole e del resto, se pure è vero che la "maggioranza vince", nel concreto la "minoranza" è sempre in grado di vanificare qualsiasi programma o aspettativa, pur esponendosi evidentemente ad azioni risarcitorie, comunque dall'esito sempre incerto, da parte degli altri componenti.

Come si vede, quindi, è forse preferibile tentare di coniugare tra loro - con reciproche rinunce - le diverse esigenze, anche perché tutto sommato eventuali divergenze su una o più sedi dovrebbero rivelarsi comunque componibili specie dinanzi al rischio di veder vanificare qualsiasi programma.

(gustavo bacigalupo)

29/07/2016 - L'“avvicinamento” di una farmacia comunale agli altri esercizi - QUESITO

Ho appena acquistato una farmacia in una cittadina. A suo tempo il comune ha creato la pianta organica ritagliando una parte della attuale mia zona e lasciando la farmacia ora di mia proprietà esattamente al confine. Ma il comune, lamentando perdite economiche dovute ad affitto alto, vuole spostare la sua farmacia pubblica, situata in un centro commerciale al centro della sua

zona, ed avvicinarla alla mia sulla via principale ma sempre nella sua pianta organica. Mi posso opporre anche solo per ragioni di opportunità? Non è un controsenso che una farmacia pubblica vada verso una zona già servita da altra farmacia lasciando il cuore della sua zona visto che è stata istituita per presunto disagio della popolazione del suo quartiere? Se non riesce a far quadrare i conti dentro un centro commerciale non è certo l'affitto il primo dei suoi problemi. Non è uno spreco di denaro pubblico? Che ne pensate?

La posizione del Comune non è purtroppo facilmente attaccabile.

Il titolare di farmacia, infatti, che si tratti di una persona fisica o di una società di persone o di un'amministrazione pubblica, può spostare legittimamente l'esercizio all'interno della sede, fermo il rispetto della distanza legale di 200 m. dalle altre farmacie e salva l'ipotesi - che però nel concreto non è mai agevole dimostrare - che il trasferimento incida, per così dire, *ictu oculi* in termini negativi (quindi, in sostanza, una fattispecie quasi “eccezionale”) sull'assistenza farmaceutica della zona.

Prendiamo il caso ad esempio di una sede in cui rientrino due frazioni o località molto lontane tra loro: ora, se la farmacia interessata al trasferimento è attualmente ubicata in una delle due e chiede di spostarsi nell'altra, o, peggio ancora, in un centro abitato già servito da altri esercizi, la locale assistenza farmaceutica può certo risultarne incisa e sul piano qualitativo complessivamente deteriorata.

Ma perfino in vicende del genere i giudici amministrativi – ed è una delle rare critiche che ci sentiamo di muovere alla giurisprudenza del Consiglio di Stato di questi ultimi tre o quattro anni – non hanno mostrato, almeno finora, di voler ricondurre pienamente anche lo spostamento all'interno della sede, al pari della collocazione sul territorio di una farmacia neo istituita, alle finalità che, secondo l'art. 11 del dl. Crescitalia, deve adeguatamente perseguire il comune nell'intera organizzazione del servizio farmaceutico territoriale, e in particolare a quella della maggiore capillarità ed “equa distribuzione” degli esercizi, con uno sguardo però – ove possibile - anche alle “aree scarsamente abitate”.

Insomma, i Tar e anche il CdS nel merito dei provvedimenti comunali in questa specifica vicenda entrano quasi di malavoglia [e ancor più raramente di quanto è dato vedere nei casi di collocazione sul territorio di sedi neo istituite], soprattutto – chissà perché - quando si tratti di provvedimenti che, accogliendo l'istanza del titolare della farmacia, ne abbiano autorizzato il trasferimento all'interno della sede.

Consideri per di più che nel Suo caso abbiamo probabilmente il classico Comune "fai da te", perché è il Comune il titolare della farmacia interessata ed è il

Comune l'amministrazione competente all'adozione del provvedimento di autorizzazione.

Recentemente, ad esempio, il Tar Lazio ha ritenuto legittimo lo spostamento nel capoluogo di una farmacia comunale ubicata in una frazione sita a ben 18 km, trincerandosi dietro alla discrezionalità dei poteri comunali [in quel caso, per di più, esercitati anche molto male] e, quel che è peggio, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dei giudici romani respingendo l'appello del titolare della farmacia privata (ubicata anch'essa nel capoluogo).

I precedenti, insomma, non possono essere di grande aiuto, a meno che il Comune non incappi in errori macroscopici sul piano procedurale o in sede di motivazione del provvedimento e quindi, nonostante il conflitto di interessi che potenzialmente affiora con tutta evidenza in fattispecie come questa, temiamo che non vi siano per Lei eccessive possibilità di contrastare la pretesa della farmacia pubblica.

(gustavo bacigalupo)

29/07/2016 - Illegittima la collocazione nel capoluogo di una sede neo-istituita quando il territorio di pertinenza sia delimitato in termini ambigui

Il titolo riassume sostanzialmente il *dictum* della sentenza del Tar Veneto n. 800 del 13/7/2016.

In questa vicenda, il Comune di Spresiano (TV) aveva collocato nel capoluogo la sede di nuova istituzione, assegnandole tuttavia una porzione territoriale comprendente due diverse zone strettamente urbane e lasciando al futuro assegnatario la scelta relativa all'area di effettiva ubicazione dell'esercizio.

L'incertezza in ordine al "bacino di utenza" ritenuto meritevole di assistenza e quindi l'irrazionalità in sé della scelta hanno indotto i giudici veneti ad annullare il provvedimento.

La virtuale "doppia localizzazione", osserva il Tar, non è di per sé illegittima ma deve essere riconducibile a una preventiva "verifica di equivalenza delle esigenze dei cittadini", in particolare se residenti in "aree scarsamente abitate", come nel caso di una sede il cui territorio comprenda due frazioni entrambe prive di farmacia, ma non così, invece, quando si tratti di una zona interamente urbana come quella del capoluogo di Spresiano interessata dall'originario provvedimento di revisione straordinaria e perciò anche dalla sentenza del Tar.

In definitiva, concludono i giudici veneti, "da un lato risulta privo di giustificazione l'aver collocato la farmacia di nuova istituzione non in località periferica bensì nel capoluogo del comune [questa è un'affermazione importante perché non ha molti precedenti in giurisprudenza, che sul piano generale ha infatti manifestato su questo punto idee spesso differenti...], ma ancor più l'aver individuato due diverse zone riservando alla scelta discrezionale all'assegnatario del concorso la concreta localizzazione".

Prima di chiudere, un cenno alle conseguenze della

decisione del Tar sul concorso straordinario veneto.

Farmacista33 ha riportato recentemente – in termini del tutto corretti – il nostro pensiero sulla ventilata esclusione dal primo interpello delle sedi *sub judice*, che è negativo esattamente come quello espresso a suo tempo sull'identica scelta adottata dalla Toscana.

Abbiamo anche già chiarito quali siano le conseguenze dell'eventuale annullamento giurisdizionale dell'istituzione di una sede, laddove la sentenza sopraggiunga *dopo* che questa – offerta alle compagini prime interpellate appunto come sede *sub judice* - sia stata definitivamente assegnata ad una di esse.

In tale evenienza, cioè, gli assegnatari - trascurando qui di distinguere il caso in cui la decisione sia del Consiglio di Stato (ovvero del Tar, ma non appellata), dal caso in cui invece la pronuncia del Tar sia stata portata all'esame del CdS lasciando quindi ancora aperta la vicenda – non possono essere esclusi dal concorso [nonostante l'avviso di alcuni sia proprio in questo senso] ma devono rientrare fatalmente nel secondo interpello.

Nella fattispecie della sede di Spresiano, però, la decisione del Tar è giunta in tempo utile per essere legittimamente esclusa dal primo interpello (nonostante sia ancora evidentemente proponibile il rimedio dell'appello al CdS), perché *la sede in questo momento giuridicamente non c'è più nella p.o. del comune e quindi non c'è più neppure nel concorso*.

Le altre sedi venete *sub judice*, invece, dovrebbero essere offerte anch'esse – ma forse non sarà così - ai primi interpellati, quali che siano gli scenari che potrebbero derivarne e che abbiamo comunque più volte illustrato.

(gustavo bacigalupo)

2 – NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

➤ Le nuove disposizioni sull'efficienza energetica degli edifici

Decreto Legislativo 18/07/2016, n. 141

In attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, sono state apportate modifiche e disposizioni integrative al D.Lgs. 04/07/2014, n. 102, riguardanti in particolare le "Definizioni", le scadenze dei certificati bianchi e la materia delle diagnostiche energetiche degli edifici, anche con riferimento alle PMI.

➤ Le semplificazioni della "SCIA Unica"

Decreto Legislativo 30/06/2016, n. 126

È appena entrato in vigore (dal 28/07/2016) il provvedimento che semplifica notevolmente le procedure in materia di SCIA (*segnalazione certificata di inizio attività*). Tra le novità più rilevanti si evidenzia la possibilità di presentare la SCIA presso un unico sportello, anche in via telematica, con un modulo standardizzato valido su tutto il territorio

italiano. Il *modulo unico* dovrà essere pubblicato sul sito istituzionale delle amministrazioni destinatarie delle istanze per l'avvio delle attività economiche e edilizie.

➤ ***Niente pay-back per farmacisti e grossisti nel triennio 2013-2015 (con diritto al rimborso)***

Decreto Legge 24/06/2016, n. 113

Il decreto legge pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24/06/2016 (attualmente all'esame della commissione Bilancio della Camera per la conversione) ha stabilito che per il triennio 2013-2015 “*nulla è dovuto a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale in capo alle aziende della filiera distributiva*” (dunque: farmacisti e grossisti). Stando perciò a tale disposizione, le farmacie private conseguono anche il diritto a vedersi restituite le somme già versate per coprire il pay-back del 2013.

➤ ***Le autoanalisi in parafarmacia: la legge piemontese ora al vaglio della Consulta***

Legge Regionale Piemonte 16/05/2016, n. 11

La recente legge del Piemonte che ha “aperto” alle parafarmacie la possibilità di impiego degli “*apparecchi di auto-diagnostica rapida*” limitatamente al rilevamento di prima istanza di trigliceridi, glicemia e colesterolo totale, è stata oggetto di ricorso governativo alla Corte costituzionale in quanto “*contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di tutela della salute, alla quale è da ricondurre la disciplina del servizio farmaceutico, e viola pertanto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione*”.

È difficile non convenire con la tesi governativa.

➤ ***Nelle more della definizione del giudizio il CdS ordina la sospensione del termine di 180 gg.***

Consiglio di Stato – ord. 25/07/2016, n. 3325

I quattro titolari di farmacia di un comune pugliese avevano chiesto la soppressione della quinta sede in fase di revisione ordinaria 2014 a seguito del decremento demografico intervenuto *medio tempore* che rendeva soprannumeraria tale sede.

È una vicenda caratterizzata da successive ordinanze e sentenze del Tar di Lecce e del CdS, e che non si è conclusa neppure a seguito di questa ordinanza del Supremo Consesso, il quale – in attesa dell'integrazione del contraddittorio con la notifica del ricorso ai due farmacisti che nel frattempo sono stati resi assegnatari in via definitiva della quinta sede – ha infatti ordinato alla Regione Puglia di “*astenersi dall'esercitare il potere di decadenza in pendenza del giudizio*”, perché nelle more della definizione del giudizio d'appello si sarebbe evidentemente compiuto il termine di 180 gg. (dalla

notifica della determina di assegnazione definitiva) per l'apertura della farmacia, con la conseguente decadenza degli interessati dall'assegnazione stessa.

L'interesse azionato dai titolari delle quattro farmacie era/è diretto a far rivivere la delibera della Giunta Comunale di due anni prima che aveva riportato a 4 il numero delle sedi del comune.

Questo provvedimento del CdS rappresenta una novità in senso assoluto proprio laddove sospende il termine di 180 giorni, anche se abbiamo l'impressione che i criteri e i presupposti di applicazione di questa particolare (e contestabile sotto molti aspetti) causa di decadenza dall'assegnazione – appunto il compimento dei 180 giorni – daranno ancora parecchio filo da torcere ai giudici amministrativi.

➤ ***La “questione emiliana” sulla titolarità pro quota va decisa con una sentenza di merito (del Tar ed eventualmente del CdS)***

Consiglio di Stato – ord. 22/07/2016, n. 2958

(V. sopra *Sediva News* del 22/07/2016)

➤ ***Rigettata l'istanza di sospensione dell'assegnazione concorsuale di una sede istituita con un provvedimento di revisione ordinaria a sua volta oggetto di impugnativa***

Consiglio di Stato – ord. 07/07/2016, n. 2555

Con “motivi aggiunti” il titolare di una farmacia, che aveva già impugnato il provvedimento istitutivo di una sede, aveva esteso il ricorso anche alla sua assegnazione a seguito dell'ultimo concorso ordinario campano, chiedendo poi in fase cautelare la sospensione dell'assegnazione.

L'istanza è stata rigettata prima dal Tar e ora dal CdS che, replicando la tesi dei primi giudici, ha ritenuto che “*la censurata assegnazione della sede farmaceutica n.4 nel Comune di Camerota non appare idonea a comportare un danno grave ed irreparabile, ma soltanto una eventuale riduzione del volume di affari della farmacia di cui è titolare l'appellante*”.

Sono considerazioni talora contraddette da considerazioni contrarie, ma non sempre, come sappiamo, il CdS è coerente con i suoi stessi precedenti.

➤ ***Insanabile la decadenza di un Comune dal diritto di prelazione***

Consiglio di Stato – sent. 30/06/2016, n. 2943

Il CdS, accogliendo l'appello dell'amministrazione regionale campana, annulla la sentenza del Tar n. 5753/2015 che aveva sostenuto il contrario, ritenendo alcuni adempimenti dell'amministrazione comunale sufficienti a sottrarre quest'ultima alla decadenza pronunciata dalla Regione.

➤ ***Illegittima la collocazione nel capoluogo di una sede neo-istituita quando il territorio di pertinenza sia delimitato in termini ambigui***

Tar Veneto – sent. 13/07/2016 n. 800

(v. *Sediva News* del 29/07/2016)

➤ ***La Regione deve sottrarre ai primi interpellati le 7 sedi di Latina***

Tar Lazio – sent. 29/06/2016, n. 444

La Regione Lazio ha nel frattempo ottemperato alle due pronunce del Tar (v. *Sediva News* del 01/07/2016) e sta procedendo, a quanto pare, all’assegnazione definitiva di tutte le sedi laziali accettate, escluse appunto le 7 del capoluogo pontino (V. sopra *Sediva News* del 15/07/2016).

➤ ***La pubblicità può legittimamente riguardare anche i Sop***

Tar Lazio - sent. 30/06/2016, n. 7539

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di un’azienda farmaceutica volto ad ottenere il riconoscimento della possibilità di pubblicizzare presso il pubblico medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP), quindi anche se non appartenenti alla categoria dei medicinali di automedicazione (OTC, over the counter, da banco o di automedicazione, cioè medicinali che il farmacista può esporre sul banco per la libera vendita).

La pubblicità di SOP è stata sino ad oggi preclusa in Italia dal Ministero della salute sull’assunto che essa potrebbe incentivare il consumo di questi farmaci, comportando, in sostanza, che l’utente si determini al loro acquisto prescindendo dal consiglio del farmacista.

In particolare, dopo una puntuale ricostruzione del quadro normativo vigente, volta ad evidenziare l’insussistenza, nell’ordinamento italiano, di un espresso divieto alla pubblicità dei medicinali in questione, il Tar ha anche precisato come, sotto l’aspetto della *ratio*, non assuma alcuna rilevanza giuridica l’attività di consiglio del farmacista (tenuto comunque a consegnare un determinato SOP ove il consumatore lo richieda), e potendo “*la finalità pubblicistica di assicurare un consumo responsabile di medicinali SOP (...) essere razionalmente perseguita imponendo rigorose prescrizioni al messaggio pubblicitario*”.

È quindi da ritenere definitivamente superata la tradizionale distinzione, per la verità soprattutto italiana, tra medicinali OTC e restanti SOP, a favore di un sostanziale allineamento alla normativa europea (da cui discendono le normative di recepimento a livello nazionale), che prevede il divieto di pubblicità presso il pubblico per i soli medicinali soggetti a prescrizione medica?

➤ ***In pendenza del concorso straordinario non possono essere modificati i confini delle sedi farmaceutiche***

Tar Piemonte - sent. 18/06/2016, n. 889

È illegittima la delibera comunale recante la modifica dei confini di una sede farmaceutica, oggetto di assegnazione nel concorso straordinario, determinata dalla difficoltà di reperire locali idonei nella zona originariamente individuata, in ragione della lesione della *par condicio* che una siffatta decisione determina tra i partecipanti al concorso.

Il ricorso era stato proposto dalla Regione Piemonte.

Non siamo d’accordo con gli assunti dei giudici piemontesi perché qui la “*par condicio*” non sembra possa avere grande rilievo, dovendosi ritenere prevalente l’interesse pubblico alla concreta attivazione di una sede assegnata (nel primo interpello).

D’altra parte, sono numerosi i casi in cui i comuni sono dovuti intervenire in questa direzione e non meno numerose saranno le vicende in cui si rivelerà necessario procedere alla modifica dei confini di sedi altrimenti non attivabili, e tutti sappiamo quante siano le sedi configurate in zone prive di qualsiasi locale e confinate in terre perfettamente... desertiche.

Il problema, dunque, resta almeno per noi del tutto aperto e sarà il Consiglio di Stato a doverlo risolvere.

➤ ***Legittimo il licenziamento del lavoratore che non controlla l’invio telematico del certificato di malattia***

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 22/07/2016, n. 15226

Il lavoratore che si assenta per malattia dal proprio posto di lavoro e che tuttavia non verifica che l’invio telematico del certificato di malattia da parte del medico sia andato a buon fine (tramite la richiesta del numero di protocollo telematico identificativo del certificato stesso), può essere punito anche con il licenziamento “per assenza ingiustificata” nel caso di mancata ricezione del certificato da parte del datore di lavoro.

➤ ***Il furto di modico valore da parte del dipendente non giustifica il licenziamento “per giusta causa”***

Corte di Cassazione – Sez. Lavoro – sent. 15/06/2016, n. 14575

La condotta del dipendente che si appropria indebitamente di prodotti di modico valore dell’azienda non è talmente grave da compromettere il rapporto fiduciario tra datore di lavoro ed il lavoratore stesso, e dunque quest’ultimo non può essere raggiunto dal provvedimento espulsivo del licenziamento “per giusta causa”.

➤ **Le fatture generiche non “giustificano” la detrazione Iva**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 22/07/2016, n. 15177

I giudici di Piazza Cavour hanno deciso che le fatture “troppo generiche” non bastano per la detrazione dell’Iva e per la deduzione del costo dal reddito d’impresa. La documentazione di supporto eventualmente prodotta dalla società agli uffici è idonea solo a sostenere sul piano probatorio l’indicazione riportata in fattura, ma non può supplire “alle eventuali carenze o genericità”.

➤ **Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte**

Corte di Cassazione – Sez. Tributaria – sent. 19/07/2016, n. 30497

Gli Ermellini hanno stabilito che - chiunque effettui la donazione, la vendita, o comunque la cessione di un proprio (anche unico) bene, e nello stesso tempo sia debitore di Equitalia – può incorrere nel reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (ex art. 11 Dlgs n.74/2000). Tale illecito penale è previsto a tutela dell’effettiva riscossione dei tributi, perciò nell’interesse dello Stato, e viene punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

➤ **Ai fini del riconoscimento dello “sconto” ai rurali, nel “fatturato SSN” della farmacia (che non deve essere superiore ai vecchi 500 milioni di lire) non rientrano i tickets**

Tribunale Civ. di Siracusa 7/7/2016

Decidendo alcune cause promosse da farmacisti rurali, il Tribunale di Siracusa – come in precedenza altri tribunali civili – ha accolto la tesi riassunta nel titolo.

➤ **Le modalità operative di funzionamento del “Fondo per pay-back 2013-2014 e 2015”**

Ministero della Salute – Decreto 07/07/2016

In esecuzione del DL 24/06/2016, n. 113 (v. infra), è stato istituito il *Fondo per il payback 2013-2014 e 2015*. Infatti, in data 25/07/2016 è entrato in vigore il decreto del dicastero della Salute il quale prevede che, nell’ipotesi in cui sia riscontrata un’eccedenza tra le somme già versate dalle aziende, a titolo di ripiano per il 2013, in esecuzione delle determinate Aifa annullate in via definitiva dal Tar del Lazio e le somme invece dovute, il relativo ammontare può essere portato in compensazione nel calcolo delle somme dovute dalla stessa azienda per gli anni successivi.

➤ **La “nuova” compensazione delle cartelle esattoriali con i crediti vantanti nei confronti della p.a.**

Ministero dell’Economia e delle Finanze – Decreto 27/06/2016

Il MEF rinnova anche per il 2016 la possibilità

concessa alle imprese ed ai professionisti, che abbiano prestato servizi o ceduto beni alla P.A. e non ancora pagati, la possibilità di *compensare* tali crediti commerciali per saldare debiti derivanti da cartelle di pagamento notificate entro il 31 dicembre 2015.

➤ **L’esenzione dalle imposte indirette sui mutui stipulati da giovani coppie, disabili e famiglie numerose**

Agenzia delle Entrate – Risoluzione 25/07/2016, n. 61

Il Fisco fornisce chiarimenti in merito al regime fiscale applicabile ai finanziamenti concessi dalle banche, sulla base della Convenzione stipulata in data 20 novembre 2013 tra l’Associazione Bancaria Italiana e la Cassa depositi e prestiti S.p.a. In particolare si evidenzia che il regime di esenzione (Cfr. art. 5, co. 24, D.L. n. 269/2003) dalle imposte di registro e di bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, si applica sia al rapporto di finanziamento intercorrente tra la Cassa depositi e prestiti (Cdp) e le banche, che a quello tra queste ultime ed i beneficiari finali (con priorità per le giovani coppie, per i nuclei familiari di cui fa parte almeno un soggetto disabile e per le famiglie numerose) che hanno stipulato mutui da destinare prioritariamente all’acquisto dell’abitazione principale e ad interventi di ristrutturazione immobiliare.

➤ **Canone RAI: aggiornate le Faq sul sito dell’Agenzia delle Entrate**

Agenzia delle Entrate - Faq 14/07/2016

Sono disponibili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate le “nuove” Faq riguardanti il pagamento del canone TV ad uso privato. In particolare, l’A.f. fornisce chiarimenti su alcune situazioni specifiche legate alla fase di addebito nella fattura di fornitura elettrica residenziale.

➤ **La cancellazione dell’ipoteca sul proprio immobile a fine mutuo: la verifica è online e gratuita**

Agenzia delle Entrate - Comunicato Stampa 08/07/2016

L’A.f. ha reso noto che è possibile verificare direttamente *online* la cancellazione dell’ipoteca sul proprio immobile. Infatti, accedendo ai canali telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline e Entratel), il debitore che ha estinto il proprio mutuo può verificare lo stato della comunicazione di estinzione dell’obbligazione inviata dal creditore. Tale servizio è attivo su tutto il territorio (escluso quello delle province autonome di Trento e Bolzano) e nelle zone in cui vige il sistema tavolare.

(Studio Associato)

3 – SCADENZE AGOSTO 2016

01/08 (poiché il 31 luglio cade di domenica) - Versamento della terza rata di quattro della COSAP/TOSAP (tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) se si è scelto il pagamento rateizzato.

01/08 - Trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei mod. 770 semplificato e ordinario per i compensi erogati in qualità di sostituti d’imposta nel corso del 2015 (anche se si è in attesa della conferma ufficiale dell’Agenzia delle Entrate per la proroga dell’adempimento al 22 agosto).

22/08 - Versamento delle imposte (Irpaf, Irap, Addizionale regionale ed Addizionale comunale) relative al Mod. Unico 2016, dei contributi Inps (saldo e primo acconto gestione c.d. separata e artigiani e commercianti) e del diritto annuale alla Camera di Commercio per l’iscrizione al Registro Imprese per l’anno 2016 per i contribuenti *direttamente* (imprese individuali, lavoratori autonomi e società) o *indirettamente* (soci di società di persone e collaboratori di impresa familiare) soggetti agli *studi di settore*, con la maggiorazione dello 0,4%; nel caso di versamento rateale entro tale data si verserà la prima rata.

22/08 - Versamento mediante mod. F24 *online* di: Iva relativa al mese di luglio 2016 per i contribuenti *mensili* e Iva relativa al secondo trimestre 2016 per i contribuenti trimestrali; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di luglio; contributi Inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi e/o *a progetto* e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro, sempre relativi al mese di luglio.

22/08 - Per i soli *titolari di partita iva* soggetti agli *studi di settore* che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte relative al mod. UNICO 2016: versamento della *terza rata* se la prima è stata pagata il 6/07/16.

22/08 - Versamento mediante *F24 online* dei contributi Inps in misura fissa per artigiani, commercianti e collaboratori (non farmacisti) di impresa familiare iscritti a questa forma previdenziale riferiti al secondo trimestre 2016.

22/08 – Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2016: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *seconda* rata se la prima è stata pagata entro il 6/07/2016; *non soggetti* neppure indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *terza* rata se la prima è stata pagata entro il 16/06/2016, oppure

versamento della *seconda* rata se la prima è stata versata entro il 18/07/2016.

31/08 - Per i contribuenti *non titolari di partita iva* che hanno scelto il pagamento *rateale* delle imposte discendenti dal mod. UNICO 2016: *soggetti* anche indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *terza* rata se la prima è stata pagata entro il 6/07/2016, oppure versamento della *seconda* rata se la prima è stata pagata entro il 22/08/2016; *non soggetti* neppure indirettamente agli *studi di settore*, versamento della *quarta* rata se la prima è stata pagata entro il 16/06/2016, oppure versamento della *terza* rata se la prima è stata versata entro il 18/07/2016.

* * *

Si chiude oggi anche questa “stagione” delle Sediva news e di Piazza Pitagora, che si è rivelata persino più faticosa ed elaborata delle precedenti, e la prossima sarà forse ancor più complicata per il sopraggiungere del provvedimento definitivo sulla Concorrenza (tuttora travagliato per le ragioni che sappiamo) e cosucce del genere.

Augurandoci comunque di continuare a raccogliere i Vs. consensi – che fortunatamente sembrano persino lievitare – riprenderemo le Sediva News dal 12 settembre p.v., con la possibilità, come al solito, di qualche “incursione” in caso di particolari novità.

Oltre naturalmente a tutti Voi, i nostri ringraziamenti vanno ai numerosi collaboratori che contribuiscono con il loro egregio lavoro quotidiano al successo delle due Rubriche, e quindi, sempre in rigoroso ordine alfabetico: Tullio Anastasi, Fernanda Boffi, Stefano Civitareale (il nostro prolificissimo “super studioso” di tutto), Tonino Di Carlo, Mauro Giovannini (sempre indaffaratissimo con le “Pillole...”), Paolo Liguori, Monica Lucidi, Fernando Marinelli, Emiliano Minella (il super informatico), Andrea Piferi, Marco Porry Pastorel, Giorgio Proietti, Valerio Pulieri, Valerio T. Salimbeni, Luisa Santilli, Roberto Santori e le tre “new entry” Chiara Lani, Matteo Lucidi (entra in azione la terza generazione...) e Stefano Stati.

Nessuno infine può ovviamente dimenticare il generosissimo Giorgio, il BIG Stefano Lucidi e il BIG dei BIG Franco Lucidi.
(g.b.)

* * *

“Piazza Pitagora” e “Sediva News” sospendono oggi le loro pubblicazioni, che riprenderanno il

12 settembre p.v.

*Buone vacanze a chi va in ferie e buon lavoro a chi resta
(e anche a chi “rientra”)*

* * *